

XL.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggi — Comunicazione — votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella precedente seduta — Discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi postali — Parlano i senatori Serafini, Di Sambuy, Majorana-Calatabiano e Manzoni, relatore, ai quali risponde il ministro delle poste e dei telegrafi — Approvazione di tutti gli articoli del progetto e di un ordine del giorno proposto dal senatore Di Sambuy — Parlano intorno agli articoli 1, 8 e 23 i senatori Vitelleschi, Cambray-Digny, Manzoni, relatore, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina » — Osservazioni del senatore Rossi A., e risposte del sottosegretario di Stato per le finanze e del senatore Martinelli, relatore — Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407 (serie 3ª) che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati » — Osservazioni del senatore Rossi A., e risposte del senatore Ferraris, relatore e del sottosegretario di Stato per le finanze — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » — Osservazioni dei senatori Corsi L., relatore, e Zini e dichiarazioni del sottosegretario di Stato per le finanze — Approvazione degli articoli del progetto — Risultato della votazione segreta fatta durante la seduta.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

È presente il ministro delle poste e dei telegrafi; intervengono successivamente il presidente del Consiglio, i ministri della guerra, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Verga di dar lettura dell'elenco di omaggi presentati al Senato.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Portogallo presso S. M. il Re d'Italia, del *Volume VI dei documenti per la storia del Parlamento portoghese riferibili all'anno 1829*;

Il cav. avv. Eugenio Ferro, direttore degli uffici di revisione e stenografia del Senato, di un suo *Discorso sul primato dell'Italia nella stenografia meccanica*;

Il ministro dell'istruzione pubblica, dei *Fascicoli delle notizie degli scavi dei mesi da settembre a gennaio 1889-90*;

La Società francese per le case a buon

mercato, del *Primo numero del bollettino di quella Società*;

Il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde in Milano, del *Bilancio consuntivo del credito fondiario di quell'Istituto per l'anno 1889*;

L'ingegnere cav. Lorenzo Parodi, delle seguenti sue pubblicazioni:

1. *Gli ingegneri ed architetti di fronte al progetto di legge sulle responsabilità nei casi d'infortunio a cui vanno soggetti gli operai sul lavoro*;

2. *Brevi osservazioni intorno al nuovo progetto di legge sulle miniere*.

Il signor Luigi Amaliola, di una sua *Memoria letta nell'Accademia Pontoniana sul carattere di Frà Tommaso Campanella*;

I prefetti delle provincie di Verona, Vicenza e Porto Maurizio, degli *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1889*.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del signor ministro delle finanze:

« Essendo impegnato in una discussione alla Camera elettiva, delego a rappresentare il ministro delle finanze davanti al Senato per i progetti di legge che riguardano il ministro delle finanze, posti all'ordine del giorno di oggi, l'onorevole signor deputato Paolo Carcano, sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze.

« E colgo l'occasione per esprimerle i sentimenti della mia più distinta stima.

« Il ministro
« SEISMIT-DODA ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione nel palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, ar-

tistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange;

Proroga alla Compagnia Eastern Telegraph Limited delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante;

Spesa straordinaria per la costruzione in Roma di un edificio per l'ufficio tecnico dei telegrafi.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del progetto di legge « Modificazioni alle leggi postali » (N. 71).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi postali ».

Il signor relatore senatore Manfrin, essendo impedito, ha delegato il signor senatore Manzoni a rappresentarlo.

Prego l'onor. senatore, *segretario*, VERGA di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. ne dà lettura.

(V. stampato N. 71).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Serafini.

Senatore SERAFINI. Desidero rivolgere al signor ministro delle poste e dei telegrafi alcune domande sopra l'andamento di certi servizi postali.

Sono convinto che le modificazioni che ci si propongono col progetto di legge in discus-

sione siano buone e specialmente l'istituzione delle cartoline-vaglia, che, secondo il mio modo di vedere, è interessantissima, come anche l'altra d'aver facilitato il servizio dei pacchi postali, facendo obbligatorio il recapito a domicilio, con un piccolo aumento di tassa. Ciò è interessantissimo, specialmente nelle grandi città, ove al certo è un grande imbarazzo per gli uffici delle poste il dover ritenere per diversi giorni un numero stragrande di pacchi che si ricevono da tutte le parti d'Italia e dall'estero.

Io avrei desiderato anche una modificazione a riguardo delle cartoline postali. Queste, secondo il concetto per cui furono istituite, dovrebbero avere il carattere di una comunicazione semplice, di poche parole. Tale concetto del legislatore si rivela ben chiaro dalla relazione ministeriale del 1872 e da quella della Commissione della Camera dei deputati che riferì al riguardo.

Mi si permetta leggere un brano della relazione Dina all'altro ramo del Parlamento:

Egli così si esprimeva: « Giacchè la cartolina postale non deve contenere che poche parole, spetta all'Amministrazione il determinare la dimensione di essa ed il numero delle righe, ove lo stimi necessario, per la tutela degli interessi del Tesoro ».

È evidente perciò che la cartolina postale non dovesse subentrare alla lettera, questo era il concetto del legislatore; e la Commissione fu di parere unanime che dovesse essere fissata a cinque centesimi; acconsentendo che la sua dimensione si fosse molto ristretta ed anche ne fosse precisato il numero delle righe...

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

Senatore SERAFINI. Ciò non è nuovo. Nei telegrammi il numero delle parole è determinato; nella carta bollata non si può scrivere che un certo numero di righe per ogni pagina nè si possono oltrepassare i margini.

Il ministro delle finanze, in allora il compianto Sella, non fu di questo avviso e sostenne nella seduta del 31 maggio 1873 che assolutamente bisognava attenersi al progetto ministeriale; cioè adottare la cartolina a dieci centesimi. E rivolgendosi ai deputati li pregò che dovessero accettarla sia pure in via di esperimento, e, ove l'esperimento non fosse riuscito favorevole alla finanza dello Stato, il Governo

avrebbe dato passo alla cartolina a cinque centesimi. Permettetemi che vi riporti le sue stesse parole: « Io proporrei dunque a coloro i quali opinano per i cinque centesimi questa transazione, che cioè, senza rinunciare al loro convincimento, vogliano solo a titolo di esperimento ammettere le cartoline a 10 centesimi; se l'esperienza ci sarà contraria, verremo noi stessi per i primi a proporre la riduzione a cinque centesimi ».

Io non credo che la cartolina abbia avuto un risultato favorevole.

Noi l'abbiamo già da 15 anni e pur troppo con esito non buono poichè la distribuzione annua raggiunge appena il numero di 40 milioni.

Risultato assai meschino, e ciò deriva poichè si è voluto conservare a 10 centesimi il prezzo, ed al tempo stesso si è adottata una cartolina troppo grande, non facile a portarsi in portafoglio come un biglietto di visita.

In sostanza la cartolina ha sostituito la lettera: e di fatto chi ha un poco di pratica sa bene che in essa viene scritto e non solo da capo a fondo, ma perfino a righe trasversali; specialmente dalle donne che in fatto di certe economie se ne intendono più di noi uomini.

Allo stato della nostra finanza io proprio non ho il coraggio di proporre all'onorevole ministro Lacava di portare l'attuale cartolina a 5 centesimi.

Ma a lui propongo invece d'introdurre altra cartolina a cinque centesimi metà in dimensioni all'attuale e con un numero determinato di righe tracciate ove solo sia ammesso lo scrivere; queste cartoline potrebbero essere tenute in portafoglio, pronte per scrivervi, sia pure in lapis, in poche parole le impressioni istantanee e capricciose. Però, lo ripeto, non ne faccio una proposta formale, esprimo soltanto un mio concetto, che se adottato si diminuirebbe a mio credere di ben poco il consumo delle attuali cartoline a 10 centesimi e si creerebbe un modo economico e pronto per esprimere i concetti semplici, ed improvvisi, di affezione, di convenienza, d'interesse.

Mentre attualmente un uomo che si rispetta difficilmente si serve della attuale cartolina a 10 centesimi, poichè per il suo costo e dimensione, ha rimpiazzato la lettera di poca importanza.

E giacchè ho la parola ne approfitto per esternare un altro mio suggerimento per migliorare il servizio postale senza aumento di spese.

Tra i servigi che dirige il ministro delle poste vi è quello importante delle corriere sulle strade ordinarie.

A me sembra molto utile che quelle vetture corriere abbiano una cassetta nella quale si possano impostare le lettere mentre la vettura percorre il loro stradale.

Senatore ALVISI. C'è.

Senatore SERAFINI. Lei dice che c'è, io dico che non c'è, almeno in varie che io da poco ho visto.

La chiave di queste cassette naturalmente dovrebbe essere tenuta dai direttori di posta degli uffici postali che devono toccare le corriere.

Io non credo necessario esporre quali siano i vantaggi di questa mia proposta, essendo pressochè evidenti per sè stessi.

In sostanza si faciliterebbe l'impostazione, con diminuzione di trasporto di lettere in contrabbando per parte degli stessi conduttori, i quali spesso non possono fare a meno di accettare *brevi manu* qualche corrispondenza.

In riassunto non ho fatto che due raccomandazioni e siccome tanto l'una che l'altra messe in pratica possono essere di vantaggio al pubblico ed alle finanze dello Stato, ho fiducia che il ministro le prenderà in buona parte e possibilmente le metterà in esecuzione.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io avevo in animo di fare alcune osservazioni sulle corrispondenze postali, ma a dire il vero, sembrava a me fosse più opportuna sede delle mie raccomandazioni il bilancio delle poste e dei telegrafi, che verrà forse oggi stesso in discussione.

Però l'onor. Serafini, avendo parlato delle corrispondenze ed in modo speciale delle cartoline postali, consenta il Senato che io continui il suo discorso; così non avrà più la noia di vedermi rientrare in quest'argomento nella discussione del bilancio.

Il senatore Serafini ha detto cosa giustissima esprimendo il desiderio che la cartolina postale per l'interno del Regno sia ridotta al prezzo di 5 centesimi; ma mi permetta di soggiungere

che non saprei ugualmente accettare gli altri desideri da lui espressi.

Il senatore Serafini crede che la cartolina postale sarebbe più conveniente quando, limitata nel suo formato, contenesse solo poche parole.

Io sono di contrario parere. Si riduca il prezzo della cartolina postale a 5 centesimi, ma la si lasci nella misura attuale.

Mi perdoni poi l'onor. Serafini se mi meraviglio che egli non creda la cartolina postale adatta alla corrispondenza fra gentiluomini! Io me ne sono sempre servito e mi dorrebbe troppo di non più esser da lui stimato per gentiluomo. (*ilarità*).

Quale è il servizio che si è domandato alla cartolina postale?

Quando a Firenze nella sala dei Cinquecento raccomandavamo al ministro dei lavori pubblici d'introdurre la cartolina postale che vigeva negli altri Stati e rendeva grandissimi servigi alla corrispondenza privata, sapevamo di non inventare nulla.

Epperò ha poco valore quanto dissero i nostri legislatori applicando nel 1872, dopo la venuta a Roma, la reclamata innovazione, che trattavasi unicamente di imitare dall'Austria, se ben ricordo, le raccomandazioni allora fatte dal deputato Pecile e da chi si onora di parlarvi.

Ed è strano invero che parlando sempre di libertà, sempre da noi si pensi a fare delle restrizioni, a stabilire delle incompatibilità od a creare degli ostracismi!

Non ci mancherebbe altro oggi che di limitare la libertà di scrivere quanto si può e si vuole sulle cartoline!

Per l'amor di Dio, lasciamo che il pubblico scriva sulle cartoline quello che vuole, e più scriverà, maggiore sarà il servizio reso dalle cartoline.

Prego e scongiuro l'onor. Serafini di non insistere sopra le sue idee restrittive. Io gli sono alleato pel prezzo della cartolina, non per le altre sue proposte.

Veniamo ad altre osservazioni.

Vi sono, onor. signor ministro, nei servizi attuali di corrispondenza delle grandi anomalie. Il senatore Vitelleschi nella sua relazione giustamente osserva che una diminuzione di prezzo per il trasporto delle corrispondenze arrecherebbe un vero vantaggio all'erario.

Sono d'accordo e solo mi duole che sia rimasto riluttante a fare, in nome della Commissione di finanza delle proposte concrete od almeno delle vive raccomandazioni al ministro per la riduzione della tassa almeno per le cartoline. Aggiungerei anche per le lettere, se veramente non potesse il più grave argomento sembrare in questo momento meno opportuno.

Se insisterò per le cartoline si è perchè non credo possa esservi danno all'erario, ed è sempre opportuno il momento di riformare i servizi pubblici, quando di certa scienza non si reca nessun disturbo ai pubblici servizi e nessun danno alla finanza.

Forse anche riducendo la lettera che oggi in Italia costa 20 centesimi a 15 centesimi per l'interno, come in Francia, vedreste immediatamente prendere maggiore svolgimento alla corrispondenza. Avremmo l'esempio della vicina Francia.

Prendiamo gli esempi buoni che ci vengono. Ne seguiamo tanti dei cattivi!

Ma lo accenno di volo, perchè ho detto di non insistere per le lettere, le quali, come ciascuno sa, costano solo 5 centesimi nell'interno della città.

Ora, onor. signor ministro, non trova ella assurdo che la cartolina postale costi 10 centesimi nell'interno della città, mentre la lettera di 15 grammi costa la metà?

Ecco una prima anomalia che bisogna fare sparire.

Una seconda l'abbiamo in questo. La lettera ordinaria di 20 centesimi può portare facilmente otto pagine scritte e si è creduto di rendere un vantaggio al pubblico, creando un biglietto postale, allo stesso prezzo. È troppo evidente che in confronto della lettera il prezzo del biglietto postale è troppo elevato e che non può essere utile al pubblico.

La conseguenza del mio dire è questa, che se non possiamo ridurre il porto delle lettere da 20 a 15 centesimi, se si crede che il passo sia prematuro, e che possa esservi un transitorio danno per la finanza, dobbiamo almeno riformare le cartoline ed i biglietti postali in modo che formino una graduatoria naturale. I biglietti postali dovrebbero costare 10 centesimi per tutto il Regno, e le cartoline 5.

A questo modo non vedremo più l'assurdo che la cartolina per l'interno della città costi

il doppio della lettera, e sparirà l'altro assurdo che il biglietto postale che rende molto minori servizi, costi quanto la lettera.

Se il ministro desidera che io formuli quanto ho detto in un ordine del giorno, son pronto a farlo. Del resto mi pare di essere stato abbastanza chiaro. Ad ogni modo io insisterò nella preghiera rivolta al signor ministro, perchè ritengo che ne possa derivare un vantaggio così al pubblico, come all'erario, rendendo utile un mezzo di corrispondenza che oggi non corrisponde in nessun modo al suo scopo.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Serafini.

Senatore SERAFINI. Io ho domandato la parola quasi per fatto personale.

Mi sembra di essere stato chiaro. Io non ho avuto intenzione di fare critiche sulle cartoline postali; ho detto solo che esse non soddisfano alle condizioni cui il legislatore aveva mirato nel crearle.

Del resto, io dico: conserviamo le attuali cartoline postali; e per conseguenza se il collega onorevole Di Sambuy ha l'abitudine di servirsene, potrà continuare a servirsene.

Del resto credo che per il loro formato l'onorevole Di Sambuy non le terrà in tasca come sarebbe necessario per averle sempre in pronto.

Ad ogni modo si conservi l'attuale cartolina, ma, in quanto a ciò, esprimo il desiderio al signor ministro delle poste che ne crei una nuova, più piccola, al prezzo di 5 centesimi, sulla quale non si possano scrivere che poche righe, e questa sarà la cartolina che terranno in tasca non solo gli uomini d'affari, ma anche le persone eleganti, per esprimere i loro continui e piccoli bisogni; e questo mio desiderio è in coerenza con quanto si disse nella discussione parlamentare del 1873, in seguito alla quale appunto fu creata la cartolina.

Mi duole di non essermi fatto ben comprendere dal senatore Di Sambuy; ma, dopo questa mia replica, egli dovrà ammettere che in fondo siamo nello stesso ordine d'idee.

Senatore MANZONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Manzoni, relatore dell'Ufficio centrale, ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale

si associa alle osservazioni fatte dal senatore Di Sambuy.

La questione della riduzione della tariffa delle lettere per le corrispondenze nell'interno, nonché delle cartoline postali, conformemente al voto espresso dagli Uffici, fu ampiamente discussa in seno all'Ufficio centrale, e se non si formulò una proposta concreta, si fu perchè si ritenne che sarebbe stata sede più opportuna trattare di codesto argomento nella discussione del bilancio delle poste e dei telegrafi. Ma giacchè si è ora sollevata la questione, l'Ufficio centrale fa sue le considerazioni del senatore Di Sambuy.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle poste e dei telegrafi.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Anzitutto io credo che le questioni sollevate dagli onorevoli senatori Serafini e Di Sambuy avessero luogo più opportuno nella discussione del bilancio delle poste e dei telegrafi che come il Senato sa è già all'ordine del giorno, e potrebbe darsi che venisse in discussione nella odierna seduta.

Ma, ad ogni modo essendosi sollevate, dirò brevemente intorno ai discorsi degli onorevoli Di Sambuy e Serafini. Diceva l'onor. Serafini che egli vorrebbe la cartolina postale di minore dimensione e quindi di minore costo; fo osservare che la nostra cartolina per dimensione è come quella di quasi tutti gli altri Stati d'Europa; anzi vi è qualche nazione che usa una cartolina più spaziosa; la nostra è quasi simile a quella della Francia. Io non credo però che la cartolina postale debba essere così ristretta da dover contenere soltanto tre o quattro righe, come diceva l'onor. Serafini. Essa è un mezzo di comunicazione scritta, come la lettera, con la diversità che in questa, essendo segreta, si può scrivere quello che piace non si sappia; mentre nella cartolina essendo aperta si scrivono cose non soggette al segreto postale, si scrivono notizie che non occorre di dare in una lettera chiusa.

L'onor. senatore Serafini aggiunse che la cartolina è un esperimento non riuscito; io veramente non lo credo. Ho qui la statistica postale e trovo che le cartoline semplici postali sono giunte nello scorso esercizio al numero di

40 milioni 647 mila, e di fronte a 120 milioni di lettere vede bene che è la terza parte, onde si può dire che la loro istituzione come nelle altre nazioni è riuscita.

Così nello stesso esercizio trovo che i francobollo hanno dato 29 milioni e mezzo, e le cartoline circa 5 milioni. È vero che nei primi tempi le cartoline postali erano poco usate e che qualcuno non le credeva convenienti, come osservava l'onor. Serafini; ma ora invece sono entrate nelle nostre abitudini e le scrivono tutti.

Vengo alla questione del prezzo di esse.

L'onor. Di Sambuy ha fatto rilevare che il prezzo delle cartoline postali e del biglietto postale, è caro, e vorrebbe quindi una diminuzione di esso tanto nelle cartoline quanto nel biglietto postale. Ha detto pure che anche il prezzo della tassa delle lettere è elevato, ma che se per queste non si possa ottenere una diminuzione spera che lo si possa almeno per le cartoline e pei biglietti postali.

Io debbo prima di tutto far rilevare all'onorevole Di Sambuy che noi abbiamo la cartolina postale da cinque centesimi pel distretto postale. Abbiamo la cartolina di cinque centesimi, e probabilmente l'onor. Di Sambuy l'ignora, perchè non è ancora usata largamente, e perchè per lo più si preferisce scrivere una lettera chiusa con cinque centesimi.

Ma coloro i quali volessero evitarsi il fastidio di adoperare un foglio di carta ed una busta e comperare il francobollo da cinque centesimi a parte, possono comperare la cartolina postale da cinque centesimi che si trova nelle rivendite e con le dimensioni appunto desiderate dall'onor. Serafini, cioè poco più poco meno di un biglietto da visita, che può portarsi in portafoglio.

L'onor. Di Sambuy vorrebbe dunque una diminuzione di prezzo nella cartolina postale, nel biglietto postale ed anche nella lettera.

E chi si potrebbe opporre, o signori, a questi desiderî dell'onor. Di Sambuy? Anche nell'altro ramo del Parlamento si sono fatte delle osservazioni e delle raccomandazioni simili, e certamente io sarei molto lieto di poter portare innanzi a voi, e legare anche il mio povero nome ad una riforma postale, che tassasse la lettera, per esempio, a 15 centesimi, a 10 centesimi, ed allora la cartolina postale scenderebbe a

5 centesimi, poichè vi deve essere una gradazione fra la cartolina e la lettera.

Chi non desidererebbe una riforma simile? Io non ho bisogno di ricordare a voi, lo ricordo solo a me stesso, la riforma postale inglese, e quanto prodotto dia all'erario di quella nazione la corrispondenza postale dopo quella riforma.

Io sono d'avviso, e credo fermamente, che una riforma simile dopo qualche anno apporterebbe anche presso di noi uno sviluppo maggiore nella corrispondenza epistolare e quindi un aumento anche nelle entrate dello Stato. Ma, o signori, io potrei rispondere a queste raccomandazioni a queste osservazioni, dicendo che nelle condizioni attuali delle nostre finanze non è il caso di diminuire le entrate, ma invece di dire tutto ciò, mi permetto di rimettermi all'autorità di uno di voi che ha fatto la relazione sul bilancio delle poste e dei telegrafi, all'onor. senatore Vitelleschi, e meglio di lui io non potrei dire, giacchè l'onor. Vitelleschi in poche parole ha riassunto in quella relazione il vero stato della questione.

Egli dice: « Non è forse questo il momento, d'insistere sopra la diminuzione delle tasse postali all'interno. Benchè una diminuzione di prezzo per il trasporto delle lettere arrecherebbe a lunga scadenza un vero vantaggio all'erario, non è men vero che per il primo tempo che questa riforma fosse adottata darebbe probabilmente una temporanea diminuzione di reddito, che non si oserebbe consigliare in questo momento. Ma noi raccomandiamo questa misura, appena quando possa essere attuata senza scossa e la raccomandiamo come un vantaggio per il pubblico e per la finanza ».

Io faccio mie le osservazioni dell'onorevole senatore Vitelleschi e credo che queste poche ma scultorie parole dimostrano le condizioni in cui si trova attualmente il ministro delle poste e dei telegrafi. Egli cioè non può promettere di presentare ora una proposta, colla quale si diminuisca la tassa sulla corrispondenza postale.

Io per il primo riconosco che la tassa sulle lettere è in Italia maggiore di quel che non lo sia negli altri paesi civili, ma non posso per iscolparmi che fare appello alle condizioni finanziarie nelle quali attualmente ci troviamo; giacchè la diminuzione di tassa che viene invocata porterebbe subito una diminuzione nelle entrate

dello Stato. Io convengo coll'onor. Di Sambuy che a lungo andare la diminuzione di tassa gioverebbe all'erario, apportandogli col tempo un maggiore introito, ma per ora, nelle condizioni in cui versiamo, apporteremmo sì un vantaggio nello sviluppo di questo grande mezzo di civiltà, che è la corrispondenza postale, ma si apporterebbe pure un danno alle finanze dello Stato.

L'onor. senatore Serafini mi ha fatto un'altra raccomandazione, che, cioè, nelle corriere e diligenze postali lungo le strade percorse dai procacci fossero messe delle cassette postali, nelle quali ognuno avesse agio di impostare la sua corrispondenza, cassette che poi sarebbero vuotate dai procacci.

In generale, onor. Serafini, questo esiste già, ed io anzi vado studiando di mettere delle cassette anche nelle carrozze dei tramvia ed in altri veicoli di comunicazione.

Ad ogni modo, però, terrò conto di queste raccomandazioni, facendo in modo che vi sia la sicurezza che le lettere e le cartoline postali messe in queste cassette vadano a loro destinazione.

Conchiudo dunque, che io pel primo riconosco che sia necessario ed utile, e mi auguro che questo giorno non sia lontano, di poter portare innanzi al Parlamento una legge che diminuisca la tassa delle lettere, dei biglietti e delle cartoline postali; ma nelle condizioni in cui ci troviamo, se questa riforma gioverebbe certamente al pubblico, e, in lontano avvenire, anche alla finanza dello Stato, nelle condizioni attuali, dicevo, me lo permetta l'onorevole Di Sambuy che è così conoscitore della finanza nostra, invece di giovare arrecherebbe danno alla medesima.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Quando l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi era riunita a quella dei lavori pubblici, in occasione di una legge che conteneva una piccola riforma in materia postale, io, rivolgendomi all'onor. ministro di allora, che era appunto l'onor. senatore Saracco, feci una domanda, una raccomandazione, simile a quella che è stata oggetto di discussione in questa tornata.

Non prendo peraltro la parola per fare una

raccomandazione, perchè questa, è stata già fatta oggi e l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi l'ha smaltita.

Ma, a difesa provvisoria della risposta dell'onor. ministro delle poste e dei telegrafi, e ad eccitamento insieme perchè egli si prepari a mutar pensiero, faccio qualche breve osservazione.

Ella non ha torto, onor. ministro delle poste e dei telegrafi, di dare la risposta che ha dato: quella cioè che le condizioni delle finanze non permettano sgravi postali che importino perdite all'erario; e tanto più non ha torto in quanto la maggioranza della Commissione permanente di finanza si era già mostrata del suo parere.

Non ha torto, perchè appunto ieri, io non lo dimentico, un suo collega si è mutuato il di lei consenso per dire ad uno dei senatori, all'onorevole Boecardo parmi, che non sarebbe stato questo il momento di accettare raccomandazioni di scemamenti dei diritti postali.

Ella non ha torto, perchè cotesta è la corrente del Governo, e, mi permetta dirlo, l'andazzo del Parlamento.

Si crede davvero, in piena buona fede cioè, che, facendosi delle riforme d'ordine economico fondate sugli sgravi, si abbia ad inciampare inesorabilmente in perdite fiscali.

Ma cotesto, secondo me, per numero svariatissimo di casi, è un solennissimo errore.

Io non pongo la questione nei nudi termini di confronto tra un servizio migliore a buon mercato e la perdita dell'erario; mi creerei così una posizione favorita: chè tutti riconosceranno vero il bene pubblico; e sarebbero d'accordo con me nell'anteporlo al lieve danno del Tesoro: però mi stringerebbero i panni addosso, osservando che il lieve danno si affronta quando abbiamo i mezzi di ripararlo, e questi mezzi oggi il bilancio non ci offre.

No, non dico codesto; io nego assolutamente che l'erario faccia delle perdite. E sapete perchè lo nego? Perchè la finanza dello Stato per me non esiste nel semestre o nell'anno finanziario; la finanza dello Stato sta nello spazio e nel tempo: onde non è lecito di fare i conti rispetto ai meri effetti immediati, quasi strettamente contemporanei; i conti di spesa, siccome avviene per tutte le imprese produttive, vogliono essere riportati al tempo della produzione, a distanza cioè di parecchi anni; e nel

caso delle poste, che sarebbe comune a quello dei telegrafi, basterebbe riferirli al secondo o al terzo anno al più.

Quando il ministro delle finanze, quello del Tesoro, per la sua piccola parte il ministro delle poste e dei telegrafi, e, come consultore; il ministro d'agricoltura, industria e commercio, si saranno messi d'accordo, ad indagare approssimativamente, in base all'esperienza italiana nonchè di tutti i paesi, quale sarebbe, d'una legge di sgravio postale e telegrafico, l'effetto fiscale immediato, quale sarebbe l'effetto fiscale indiretto anche immediato, quale sarebbe l'effetto fiscale futuro diretto e indiretto; in tal caso, anche in nome del fiscalismo più esagerato, più empirico, a me pare impossibile che lo studio non debba menare alla affermazione dell'urgente necessità della riforma.

Io faccio questo ragionamento.

Non nego che la riforma debba indubbiamente nel primo anno apportare uno scemamento di entrate; il quale sarebbe anche aggravato dalle maggiori spese occorrenti al servizio. Da poi che, siccome quantitativamente cresce il servizio e lo spaccio di francobolli e di cartoline (come avverrebbe coi telegrammi), ma non cresce lo spaccio a prezzo minore in misura bastevole per coprire tutta la perdita del minor incasso proporzionale e dell'accresciuta spesa totale, ne segue che, in presenza di due fattori di danno, del minor reddito assoluto, cioè, e della maggiore spesa, dirò industrialmente, di produzione del servizio, si deve andar incontro a una perdita erariale.

Su questo punto pertanto siamo d'accordo. Ma che cosa sono le corrispondenze postali se non mezzi di comunicazione, se non fattori di ricchezza pubblica, di reddito pubblico? Esse aumentano gli affari utili, i quali si risolvono in immediato reddito maggiore, oltrechè in diminuzione di spese.

Questo fatto non lo potreste verificare statisticamente, perchè si perde nel complesso delle cause che generano il progresso; ma sarebbe grave errore il negarlo.

Lo Stato che entra in tutti i fenomeni economici dalla nascita alla morte dell'uomo, che lo perseguita anzi dopo morte, che entra in tutte le funzioni economiche, morali, politiche sociali, quale tassatore diretto o indiretto, che entra in tutto ciò che è origine, possesso, godi-

mento, trasmissione, svolgimento della ricchezza pubblica; lo Stato, dico, da un immediato miglioramento nel più comune e più necessario mezzo di comunicazione, nella pronta creazione di parecchi milioni di lettere, di cartoline, di telegrammi, non può da un beneficio dovuto ad una riforma postale, non aversi una sorgente di vita maggiore immediatamente equivalente, se non maggiore, di quel reddito che aritmeticamente possa perdere al capitolo poste, per uno o due, o sieno anche tre anni.

L'effetto utile si produce per tutti; e se, per lo Stato, non si rivela immediatamente nella categoria del bilancio delle entrate delle poste e dei telegrafi, si troverà sotto altri aspetti, non visibili rispetto alla loro causa, negli altri bilanci di tutti, nessuno escluso, gli altri Ministeri, i quali, per propria indole, risentono più o meno prontamente i vantaggi del prospero bilancio della nazione.

Ora, senza andare all'estremo di una riforma totale, definitiva, avendo fatto noi la dura esperienza che da diciassette anni e più si adopera invano il linguaggio di rimandare al futuro le riforme utili, e però di aspettare il momento opportuno per la riforma postale; non essendosi trovato il momento opportuno in tempi che sono stati giudicati finanziariamente migliori ai presenti: a me pare che abbia apparenza di piena ragionevolezza il timore che difficilmente sarà prossima la chiesta e promessa riforma.

In tal guisa potremmo rimandarla a più di una diecina d'anni ancora. Ma cotesto, secondo me, sarebbe un danno enorme.

E che sarebbe enorme, l'ha rilevato lo stesso onor. ministro, quando ha detto che le nostre tasse postali (chiamiamole tasse, perchè, oltre al richiedere il rimborso della spesa, si vuole che diano un prodotto netto allo Stato) sono superiori a quelle degli altri paesi.

Difatti, quando l'onor. collega Serafini accennava alle cartoline postali che, accontentandosi di lasciare al prezzo attuale, faceva voti perchè si scemassero di formato, mi si affacciava un'obbiezione curiosissima, che cioè, ove il ministro si mostrasse arrendevole a fare una cartolina, secondo il divisamento dell'onorevole Serafini, i 40 o 50 milioni di esse, lungi dal crescere 2 o 3 milioni all'anno come oggi avviene, per la natura stessa delle cose sareb-

bero discese, immediatamente, forse alla metà. La conseguenza sarebbe stata d'aggravare complessivamente tutto il servizio postale in danno del paese e anche dello Stato.

Aggiungasi che sarebbe stata poco lieta conseguenza di mantenere il privilegio alla corrispondenza internazionale, in quanto che alla cartolina internazionale, attesi gli accordi con le ognor crescenti associazioni di Stati formanti l'Unione postale, si sarebbe pur sempre dovuto conservare la consueta maggiore dimensione.

La cartolina dovrebbe discendere a cinque centesimi; per lo meno, la presente cartolina di cinque centesimi oggi pel suo circuito del distretto postale, dovrebbe estendersi a tutte le corrispondenze dell'interno dello Stato.

La riforma però non deve limitarsi alle cartoline; si deve applicare alle lettere.

Si è apportato un piccolo miglioramento rispetto alle lettere raccomandate; e ne fu causa il fatto inverisimile, ma vero, che, cioè, per l'estero, la raccomandazione importava una spesa minore che all'interno, che nello stesso distretto, nella stessa provincia.

Altre anomalie dovrebbero cessare.

Ma quando cesseranno? Allorquando si riconoscerà concordemente nell'amministrazione dello Stato che la sorgente massima e vera del miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie, sta appunto nel miglioramento dell'indirizzo.

Imperciochè il concetto non si fermerebbe allora alla riforma postale: andrebbe ai telegrafi, andrebbe alle vie di comunicazione di terra e di mare, andrebbe alle tasse.

Non voglio arrivare, come ieri fece l'onorevole mio amico e collega senatore Boccardo, sino alle imposte dirette; ma la riforma certo si estenderebbe a tutte le imposte indirette, le quali, per le forti aliquote, in buona parte hanno perduto la loro elasticità.

Si tratta in somma di riformare, applicando il principio degli scemamenti, non mai degli aggravii.

E cotesto è principio la cui pratica può anche cominciare dal ministro delle poste e dei telegrafi; ed egli lo può accettare, lo può difendere, lo deve propugnare.

Ma io non mi dilungo in osservazioni che possono anche lontanamente implicare una censura al signor ministro: cosa che è ben lungi

dal mio pensiero. Il già detto deve significare incoraggiamento a ben fare e presto, e non altro.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Mi rincresce che il signor ministro, facendo sue le parole dell'onor. relatore senatore Vitelleschi, abbia voluto contraddire a quanto io aveva modestamente espresso.

Sono d'accordo con lui che vi potrebbe essere un danno immediato, qualora si facesse tutta una completa riforma comprendendovi la riduzione del prezzo di trasporto delle lettere, da 20 a 15 centesimi

Ma, onor. signor ministro, io ho espresso su questo punto un desiderio per l'avvenire; con questi chiari di luna ho capito non doversi insistere, e mi sono limitato a raccomandare la riduzione dei biglietti e delle cartoline postali.

Questa piccola e modesta riforma ch'io invoco sopra questi due mezzi di corrispondenza non porta nessun danno, ed invece porterà degli immediati benefizi: insisto sopra questo punto e su di questo soltanto.

È vero o non è vero, onor. signor ministro, che questo biglietto postale a 20 centesimi è un'assurdità, dal momento che mi dà una sola pagina utile, mentre con la lettera a 20 centesimi si possono scrivere 4, 8 ed anche 12 pagine?

In secondo luogo: è vero sì o no che la cartolina postale a 10 centesimi non è pratica nel distretto, poichè si ha già il vantaggio di mandare una lettera per la metà del prezzo della cartolina?

Ecco i fatti che ho voluto esporre, dai quali veniva naturalmente la raccomandazione che facevo al ministro, ed io spero che, essendomi ora meglio spiegato, forse il ministero non vorrà fare il viso dell'armi alla mia raccomandazione.

La cartolina a 5 centesimi della quale ha parlato il ministro non esiste, che io sappia: esiste un biglietto postale a 5 centesimi che non rende affatto lo stesso servizio della cartolina.

La cartolina di comodo formato essendo consistente può star benissimo nelle tasche, mentre il biglietto postale a 5 centesimi essendo di semplice carta si sciupa e non serve più, ed è

in questo che consiste la differenza di comodità per il pubblico.

Per concludere io presento e raccomando al Senato ed al signor ministro questo ordine del giorno:

« Il Senato raccomanda al Governo di meglio graduare i mezzi di corrispondenza postale portando i biglietti postali a 10 centesimi e le cartoline postali a 5 centesimi ».

In questo mio ordine del giorno non si stabilisce un termine, il Governo farà questa graduazione quando la crederà possibile; ed osservo infine che questa raccomandazione che oggi si fa in Senato è stata fatta già alla Camera dei deputati, ed è il desiderio di tutti i cittadini, quello cioè di avere le cartoline postali pratiche e meno costose; e ripeto ancora che l'erario pubblico non ci perderà nulla.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato raccomanda al Governo di meglio graduare i mezzi di corrispondenza postale portando i biglietti postali a 10 centesimi e le cartoline postali a 5 centesimi ».

Ha facoltà di parlare il signor ministro delle poste e dei telegrafi.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io sono lieto che l'on. Di Sambuy abbia ora inteso parlare dell'avvenire e non del presente; dopo di che la sua raccomandazione non sarebbe più *illico et immediate*.

È certamente nell'intenzione dell'Amministrazione d'agevolare gradatamente le corrispondenze postali, ed infatti il progetto di legge che ora discutiamo è informato a questo principio, al principio cioè di agevolare le comunicazioni postali col diminuire le tasse.

Ed invero la riduzione da un centesimo a sei millesimi per numero della tassa di francatura della stampa periodica; la diminuzione della tassa di assicurazione delle corrispondenze e dei pacchi, che è ora una specie di protezione a rovescio di fronte alle corrispondenze internazionali; l'istituzione delle cartoline vaglia che è diminuzione anch'essa di tassa postale, poichè d'ora innanzi invece del piccolo vaglia si userà la cartolina-vaglia che costerà meno, risparmiandosi la lettera d'invio; nonchè la sop-

pressione della tassa di recapito dei pacchi, senza parlare di altro; onde è che tutti gli articoli di questa legge sono informati al concetto di agevolare al pubblico i mezzi della corrispondenza postale, diminuendone la spesa. Ma tutto, o signori, si deve fare a grado e se ora si volesse diminuire la tassa della lettera postale o graduarla, come meglio ha spiegato l'onor. Di Sambuy, io credo che noi avremmo una forte diminuzione d'entrata, che nelle condizioni attuali nuocerebbe alle finanze dello Stato.

Io per il primo ho dichiarato, e me ne compiaccio coll'onor. senatore Majorana-Calatabiano che l'ha riconosciuto; io il primo ho detto che una riforma postale sulla tassa delle lettere sarebbe il mio ideale, il mio desiderio, poiché il servizio postale non deve informarsi a criteri fiscali.

Ma come si può affrontare una riforma simile, che gli stessi senatori Majorana-Calatabiano e Di Sambuy riconoscono che porterebbe attualmente una diminuzione nella entrata dello Stato?

Comprendo che nell'avvenire questa diminuzione scomparirebbe, e che per l'accresciuto numero delle corrispondenze apporterebbe anzi un aumento dell'entrata; ma bisogna guardar le cose secondo il tempo in cui ora ci troviamo. Io quindi mi auguro che questa riforma si possa fare al più presto.

L'onor. Di Sambuy desidererebbe almeno la diminuzione della cartolina postale e del biglietto postale, ma quando si volesse ciò fare, ridurre cioè la cartolina a 5 centesimi e il biglietto a 10, bisognerebbe immancabilmente portare la lettera a 15 centesimi, per avere quella specie di coordinamento e di gradazione nelle diverse tasse.

Ad ogni modo tenendo limitata l'onorevole senatore Di Sambuy la sua raccomandazione ad un desiderio per l'avvenire, non posso che associarmi a lui, nel desiderio che si possa venir al più presto a questa riforma.

Soggiungo per ultimo all'onor. Di Sambuy, il quale dice che abbiamo soltanto il biglietto postale da 5 centesimi e non la cartolina da 5 centesimi, che posso assicurarlo con tutta certezza della esistenza della cartolina a 5 centesimi, e mi spiace di non averne qui per fargliela vedere; e come già ho avuto occasione

di dire la cartolina postale da 5 centesimi serve per il distretto soltanto, oltre del biglietto postale da 5 centesimi.

Perchè questa differenza?

Il biglietto postale, come egli stesso ha osservato, è meno facile ad usarsi; la cartolina postale invece si può portare nel portafoglio, e si può scrivere anche con il lapis, senza bisogno di tutte quelle piccole operazioni che sono necessarie per chiudere il biglietto postale.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io ringrazio l'onorevole ministro delle sue ultime parole e chiedo scusa se domando per la terza volta la parola; mi costringe un dovere di lealtà.

Pocanzi ho detto che le cartoline postali da 5 centesimi non esistevano, invece devo confermare che esistono.

In perfetta buona fede io lo ignorava perchè non le avevo mai vedute, nè le avevano vedute sinora i miei colleghi ai quali ne ho chiesto quando il ministro ne parlò. Anzi più ne ho fatto chiedere all'ufficio postale, e mi hanno invece mandato un biglietto postale da 5 centesimi, ho insistito e mi si venne a rispondere che non si conosceva la cartolina postale da 5 centesimi. Ora, ed in questo momento mi si avverte che avevano trovato questa fenice!

Dunque io era in buona fede affermando che non esisteva questo mezzo almeno clandestino di corrispondenza.

Ora che la vedo la dedico all'onor. Serafini perchè è proprio piccola come egli la desidera. Può star certo che le signore delle quali si è occupato non avranno poco da fare, se vorranno scriverci sopra in due sensi come egli lamentava. (*ilarità*).

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi. Mi dispiace di dover prendere la parola per la terza volta.

Faccio osservare all'onor. Di Sambuy che quella tale cartolina postale è già esistente, e dipende dalla legge ultima votata qui in Senato e nell'altro ramo del Parlamento. Dunque è una cosa sulla quale non può ammettersi dubbio.

Questa fenice di ufficiale postale non lo co-

nosco. Che non lo sappia, me ne duole per lui, certo è che si vende da tutti i rivenditori. Avviene di essa come di tutte le cose nuove, le quali appunto hanno bisogno del tempo per entrare nelle nostre abitudini.

Ora la cartolina di 5 centesimi è poco nota, e appunto perchè poco nota è poco usata. Ma a poco a poco spero che anche di questa cartolina postale a 5 centesimi si userà come si fa per la cartolina a 10 centesimi.

Prima la cartolina a 10 centesimi non era usata che pochissimo, anzi ci fu un tempo in cui si credeva che fosse inutile e che dovesse abolirsi, ed ho dimostrato invece come ora è entrata nelle nostre abitudini e costituisce quasi la terza parte delle corrispondenze.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Serafini.

Senatore SERAFINI. Sono dispiacente di dover pigliare la parola per la terza volta, d'altronde fui io che suscitai questa discussione.

Ringrazio l'onor. Di Sambuy di avermi fatta la presentazione delle cartoline postali da 5 centesimi, ma appunto perchè per la sua piccolezza soddisfa al desiderio mio, me se sono servito largamente e me ne servo, perchè effettivamente sta nel portafoglio senza neanche il bisogno che questo sia grande.

È appunto nel senso della dimensione che io ho domandato all'onor. ministro di fare per tutto il Regno una seconda cartolina postale, senza distruggere l'attuale.

Quindi in ciò sono d'accordo coll'onor. Di Sambuy.

Si faccia in conclusione una cartolina, la metà di quella che attualmente esiste e ne sia anche limitato il numero delle righe; questo è il mio desiderio, convinto che l'introito del servizio postale sarebbe aumentato; su ciò l'onorevole signor ministro per le poste e i telegrafi non mi ha dato alcuna risposta.

Io non chiedo diminuzione di tassa postale e non la chiedo perchè, ho detto prima come altri ha detto poi, che con questi lumi di luna non si possono richiedere diminuzioni d'introiti, siano pur piccoli e per pochi anni.

Io chiedo semplicemente il parere dell'onorevole ministro delle poste se non sia cioè conveniente, senza modificare nè la dimensione, nè il valore della attuale cartolina a 10 cente-

simi, di adottarne un'altra più piccola a 5 centesimi, nella quale non si possano scrivere che poche parole in un numero limitato di righe.

* Voci. No, no.

Senatore SERAFINI. Questo è il mio parere, che del resto era condiviso da molti quando si discusse la legge sulla adozione dell'attuale cartolina.

A questa mia domanda il signor ministro non ha creduto di rispondere.

Lo ringrazio poi della risposta che mi ha dato in proposito delle cassette postali nelle vetture corriere che fanno il servizio postale per le vie ordinarie.

LACAVALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Credevo di aver risposto anche all'onor. Serafini perchè la sua raccomandazione è implicitamente contenuta in quella fatta dall'onorevole Di Sambuy.

Egli vorrebbe che la cartolina fosse di 5 centesimi e di dimensioni più piccole.

Ebbene, io gli posso dire, che se un giorno si verrà a ritoccare la tariffa delle lettere e delle cartoline si potrà tenere conto della sua raccomandazione, se si possa cioè diminuire anche la dimensione della cartolina; ma faccio osservare che tutte le nazioni hanno la dimensione della cartolina postale come la nostra e anche un poco più grande.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Signore senatore Di Sambuy, mantiene il suo ordine del giorno?

Senatore DI SAMBUY. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se accetta l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Di Sambuy del tenore seguente:

« Il Senato raccomanda al Governo di meglio graduare i mezzi di corrispondenza postale portando i biglietti postali a 10 centesimi e le cartoline postali a 5 centesimi ».

LACAVALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'accetto colle dichiarazioni già fatte all'onorevole Di Sambuy, che cioè questa è raccomandazione per uno studio futuro da farsi, restando intesi che nelle condizioni attuali non è possibile porre in atto il suo desiderio.

PRESIDENTE. Dunque lo accetta come raccomandazione.

L'Ufficio centrale dichiara di accettarlo nel senso testè espresso?

Senatore MANZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onor. senatore Di Sambuy.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le lettere non francate spedite da sott'ufficiali, caporali e soldati in servizio attivo alle rispettive famiglie sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Ad uguale trattamento sono sottoposte le lettere indirizzate dagli uffici governativi, designati per decreto reale, ad altri uffici coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, a corpi morali od a privati.

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io feci la seguente osservazione all'Ufficio centrale, la quale non fu accolta dalla maggioranza ed io non insistei, perchè ne fosse tenuto conto nella relazione; ma mi proposi che ne avrei fatto oggetto di considerazione al Governo nel momento della discussione.

Noi ricordiamo lo stato di confusione e di disordine in cui erano le poste allorquando si permetteva la corrispondenza non francata in partenza, e ricordiamo pure le grandi difficoltà che ha costato l'abituare il paese ad affrancare le lettere.

Oggi, finalmente, si è giunti a che non vi è più chi pensi a scrivere senza affrancare le lettere, ed ora che siamo arrivati in porto vedo pian piano aprire un varco per ritornare all'antico disordine: e il varco non è tanto piccolo.

Io intendo il gentile sentimento che ha dettato il primo comma di questo articolo. E capirei anche più la disposizione che vi si con-

tiene se fosse fatta per i soldati in campagna, e per via eccezionale; ma in stato di pace e come consuetudine ordinaria questa concessione fatta ad un grandissimo numero di cittadini, quanti sono i soldati in servizio tende a disordinare il servizio postale. E d'altra parte non ne trovo neanche troppo chiara la ragione, perchè non si può scindere il soldato dalla sua famiglia.

Se il soldato non ha i mezzi per darsi sovente il lusso di scrivere, evidentemente questa situazione economica si deve estendere anche alla sua famiglia. Ora la disposizione contenuta in questo articolo è un invito ai soldati di scrivere molto più di quello che farebbero probabilmente se dovessero francare le lettere; quindi è un procurare alle famiglie un carico che nella stessa supposizione che ha ispirato l'articolo, non è logico di far loro subire.

D'altronde allo stato ordinario il soldato non è in condizione molto differente da altri cittadini che sono in viaggio per incarichi diversi, ad esempio gli impiegati.

Adunque la misura non mi pare troppo giustificata, mentre che d'altra parte è una via aperta al disordinamento d'un servizio e che si presterà anche a molti abusi, perchè difficilissimo sarà di trovare un modo pratico per riconoscere le lettere provenienti esclusivamente dai soldati.

Ad ogni modo in questo primo comma c'è un sentimento, al quale, confesso, di oppormi mio malgrado, sebbene non presenti per i soldati un grande vantaggio; ma nel secondo comma poi non vedo per estendere questa eccezione nessuna ragione eccettuata una meschina considerazione finanziaria.

Già qualcuno paga; e questo qualcuno è sempre il contribuente.

Io quindi non potrei proprio approvare il concetto di ritornare indietro sulla via che si è così felicemente e faticosamente percorsa, di riammettere le corrispondenze non affrancate, in partenza per risuscitare quella confusione negli uffici postali che era la conseguenza dell'antico sistema e caricare così il Governo del trasporto di molte corrispondenze per le quali non può mai essere indennizzato.

Per tutte queste considerazioni, io domando all'onorevole ministro se non credesse che fosse

il caso di rimettere questa misura a dopo più maturi studi.

Dichiaro che parlo in mio nome, perchè ho già detto che l'Ufficio centrale non ha accettato alla mia proposta.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*.
Se le considerazioni testè manifestate dall'onorevole Vitelleschi potessero avere influenza sull'affrancazione o meno delle lettere, io per il primo mi associerei alle sue osservazioni, e non avrei fatto una simile proposta di legge. Imperciocchè l'Amministrazione fa ogni sforzo perchè le lettere siano francate.

Anzi posso dire all'onor. senatore Vitelleschi ed al Senato che sto studiando dei temperamenti, perchè le lettere che vanno all'estero siano francate. Imperciocchè purtroppo presso di noi generalmente avviene questo, che le lettere che si mandano all'estero, si mandano non francate; e le lettere che vengono dall'estero, vengono francate.

E siccome sta per la convenzione internazionale che la tassa della lettera per l'estero, se affrancata, resta alla nazione d'onde parte la lettera, e se non affrancata la tassa che si riscuote appartiene alla nazione dove la lettera è destinata, così avviene che partendo da noi quasi tutte le lettere dirette all'estero, specialmente per gli emigrati dell'America, non affrancate, la tassa per noi è perduta, sebbene noi facciamo il servizio postale il più delle volte fino alla destinazione.

Diceva dunque che l'Amministrazione delle poste fa ogni sforzo perchè le lettere siano francate.

Ma quale è stata la ragione perchè si è proposto quest'articolo, che non turba punto il principio dell'affrancamento?

Il principio resta tal quale è; soltanto s'intende stabilire che pei soldati i quali scrivono alle loro famiglie e non affrancano le lettere (e su questo punto richiamo l'attenzione dell'onor. Vitelleschi e del Senato), ad agevolare la condizione in generale economicamente non lieta di essi, in luogo di far pagare alla famiglia che riceve la lettera 30 centesimi pagherà 20 centesimi.

Dunque se la lettera è affrancata ha già pagato 20 centesimi, e se non è affrancata, la famiglia pagherà egualmente 20 centesimi e non 30, come è ora stabilito.

Si è proposto questo, perchè si ha dalle statistiche che il soldato per lo più scrivendo alla famiglia non affranca la lettera.

Ecco a quali termini deve essere ridotta la portata dell'art. 1.

Ma l'onor. Vitelleschi ha osservato: badate, come potete in pratica sapere quali sono le lettere che mandano i soldati?

Io ho preso degli accordi coi ministri della guerra e della marina, ed i miei colleghi hanno già stabilito il modo di comprendere queste lettere in apposita cassetta, per essere inviate poi agli uffici postali che le avviano a destinazione.

Aggiungo che questa idea non è nuova e che per decreto reale fu adottata nei tempi della guerra; quindi non si tratta che di estenderla anche al tempo di pace.

Facendo ciò, io ho creduto di adempiere non solo ad un desiderio del pubblico, molte volte espresso, ma anche perchè si è riconosciuto che questa disposizione giova all'Amministrazione, poichè se ora restano giacenti molte lettere non francate perchè tassate di 30 centesimi, è da sperarsi che portata la tassa a 20 centesimi le lettere saranno ritirate in maggior numero ed i soldati scriveranno di più; ma come osservava il senatore Vitelleschi non è il principio fiscale che ha ispirato questa prima parte dell'articolo.

La seconda parte è stata determinata da uno stato di fatto non privo d'inconvenienti:

Tranne la posta, tutte le altre Amministrazioni dello Stato, quando dirigono lettere ai privati non le affrancano, ovvero usano il sotterfugio d'inviarle ai sindaci o ai prefetti, per rimetterle alle persone interessate, e molte volte avviene che queste autorità, specialmente i sindaci, non si danno cura di farle recapitare; fra queste molte provengono dagli agenti d'imposte e dai ricevitori di registro.

Siccome queste Amministrazioni non affrancano, è più conveniente pei contribuenti pagare 20 centesimi di tassa invece di 30 centesimi e avere risposta invece di non averla, tanto più che la più parte di queste lettere rispondono a reclami fatti alle autorità.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889 90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1890

Queste sono le ragioni che hanno ispirato il primo articolo del progetto di legge, le quali non turbano il principio dell'affrancazione, e se lo turbassero, creda il senatore Vitelleschi, non lo avrei proposto.

Si tratta di lettere che non sono già affrancate dai soldati oppure dagli ufficiali governativi dirette ai privati, i quali invece di pagare 30 centesimi ne pagheranno 20 e sono in ristrettissimo numero.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Che l'onor. ministro tenga a mantenere questa misura, e abbia forse le ragioni per farlo, non ho niente ad obiettare; ma io mi sono male espresso, o non intendo i suoi argomenti. Egli dice che questa disposizione non lede il principio della franchigione.

Intendiamoci bene; io non ho mai supposto che con questa disposizione egli intendesse di far viaggiare le lettere *gratis*; ma la parola franchigione si intende più propriamente il pagamento della tassa che si fa in partenza. Ora il solo mezzo pratico che esiste per mantenere l'abitudine di affrancare la lettera in partenza è quello della multa all'arrivo; il Governo non ne ha altri.

Dal momento che il Governo rinuncia alla multa in arrivo, evidentemente rinuncia a stabilire, per quanto è in lui, l'abitudine di affrancare le lettere in partenza. Siccome questa abitudine di affrancare le lettere in partenza è un'abitudine ottima riguardo ai servizi postali, io considero questa misura come dannosa. Potrei capire che si concedesse al soldato in tempo di guerra; ma nelle condizioni ordinarie nelle quali esso è, come ogni altro cittadino, impiegato, il quale si trovi assente dalla famiglia, non credo nè utile a lui, nè allo Stato che sia fatta questa concessione che segna un regresso nelle buone abitudini amministrative. Io del resto non insisto, nè domando che il signor ministro rinunci a quest'articolo; ho voluto solamente segnalargli il pericolo che c'è nella briga che egli si prende con quest'articolo.

Senatore MANZONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI, *relatore*. Mentre l'onore-

vole mio amico il senatore Vitelleschi domanda una restrizione alla franchigia postale, devo manifestare che molti corpi morali hanno chiesto una franchigia estesa. Una domanda è quella dei Comizi agrari patrocinati dal nostro onorevole collega senatore Griffini che mi duole di non vedere presente; l'altra di alcune Deputazioni provinciali del Veneto che domandano si estenda a tutte le Deputazioni provinciali del Regno questa franchigia.

So che l'onorevole ministro interpellato dall'onor. relatore si mostrò contrario a questa cosa, ma, per nostro discarico, desidererei che il signor ministro facesse conoscere al Senato quali sono le sue idee in proposito.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Anche nell'altro ramo del Parlamento si fece una proposta di questo genere e la Camera la respinse.

Io dichiaro al Senato che al Ministero delle poste e dei telegrafi vi è una lunga serie di domande per franchigie postali.

Le Deputazioni provinciali, le Camere di commercio, i Comizi agrari, diverse scuole, mostre, esposizioni, tiri a segno e così via via; e non è una esagerazione il dire che non passa giorno che non vi sia una domanda di franchigia per la tale o tal altra istituzione; ma io ho mantenuto fermo il principio di non accordare queste franchigie ancorchè i detti corpi o istituzioni rendano dei grandi servigi al paese.

Dirò un'altra cosa al Senato, e cioè che io resisto ai miei colleghi, i quali, nell'interesse dell'amministrazione da loro dipendente, chiedono spesso al ministro delle poste e dei telegrafi di aumentare, accrescere la franchigia per gli uffici pubblici o quasi pubblici; io non ne ho accordata, anzi dirò che appena questa legge sarà da voi, come auguro approvata, io appunto, avvalendomi delle disposizioni dell'articolo 1, cercherò di far la lista di tutte le amministrazioni che godono franchigia, e vi manifesto che se posso anche toglierne alcune, le quali credo non abbiano tutte le ragioni per aver la franchigia, lo farò molto volentieri. Aggiungo pure che restringerò il modo della

franchigia, poichè molte volte si dà la franchigia anche per pieghi chiusi.

Si potrà esser larghi a dare la franchigia nelle lettere aperte, ma non nei pieghi chiusi, poichè in questi appunto spesse volte avvengono le frodi alle poste, mettendo nei pieghi chiusi delle lettere private, ed io potrei assicurare il Senato che molte contravvenzioni si sono fatte in questi ultimi tempi, e con un poco di energia usata dal Ministero parecchi abusi si sono scoperti ed eliminati.

Detto questo come principio generale, perchè il Senato sappia a quali principî io spero informare l'Amministrazione circa la franchigia postale, dirò che io non credo si debba accordare la franchigia alle Deputazioni provinciali, ai Comizi agrari, alle Camere di commercio, ecc., pel principio già stabilito nella legge organica delle poste.

Nella legge organica delle poste è detto che possono ottenere la franchigia postale soltanto quegli uffici ed istituti che sono a carico del bilancio dello Stato.

Ora tutti sanno che i Comizi agrari non fanno carico al bilancio dello Stato, come non lo fanno nè le Deputazioni provinciali, nè le Camere di commercio.

Esse hanno bilanci propri e, come tali, io credo che per le ragioni sopradette non si debb loro accordare.

Ma alcuni hanno osservato: che la provincia ha pure dei servizi pubblici governativi e che si potrebbe applicare alle Deputazioni provinciali ciò che si è applicato ai sindaci. Ai sindaci la tassa fu diminuita della metà, ma la ragione di ciò è perchè il sindaco è un ufficiale governativo e come tale ha corrispondenza per ragione d'interesse pubblico governativo.

Questa fu la ragione per cui nella legge organica postale noi troviamo che i sindaci godono codesta franchigia a metà.

Non è così però per la Deputazione provinciale, che è un ente puramente amministrativo, che non ha funzioni di governo, e come tale non mi pare che si possa accordarle la franchigia postale.

È vero che qualche volta esse corrispondono per servizi governativi, come per caserme dei carabinieri; ma sono ben poche queste lettere

che si spediscono, e credo non escano neppure dal distretto postale.

Queste sono le ragioni per le quali, io nell'altro ramo del Parlamento non accettai nessuna proposta che tendesse ad allargare la franchigia postale, e sottopongo anche al Senato le stesse osservazioni, sperando che lo persuadano a voler mantenere non solo lo *statu quo*, ma anche a darmi, come suol dirsi, lena per poter restringer sempre più la franchigia postale a quegli uffici, a cui è veramente necessaria.

Senatore MANZONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale non fa proposte, soltanto ha manifestato le domande di alcuni enti morali, e giacchè l'onorevole ministro non ha creduto di accettarle, così l'Ufficio centrale non fa proposte.

PRESIDENTE. Siccome quando vi sono petizioni riguardanti un progetto di legge in discussione si usa riferirne in fine della discussione del progetto stesso, si farà così anche per le petizioni relative a questa legge.

Non essendovi proposte all'art. 1, se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva è progato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitarsi per espresso, colle norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Tali oggetti sono sottoposti ad una sopratasta di centesimi 25, a carico dei mittenti.

(Approvato).

Art. 3.

È ammesso pure l'invio di oggetti con assegno, purchè raccomandati od assicurati, alle condizioni di cui negli articoli 65 e 67 della legge postale (testo unico), in data del 20 giugno 1889.

Nel caso di smarrimento di oggetti semplicemente raccomandati sarà corrisposta, qualunque sia la dichiarazione di assegno, la sola indennità di cui nell'art. 39 della legge predetta.

(Approvato).

Art. 4.

In ciascuno dei pieghi di carte manoscritte può essere acchiusa una lettera di accompagnamento, purchè semplice, aperta ed indirizzata allo stesso destinatario.

(Approvato).

Art. 5.

La tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze indirizzate nel distretto dell'ufficio di impostazione è ridotta a centesimi 5 pei pieghi di stampe, libri, ecc., di cui nell'art. 38 della legge postale (testo unico), ed a centesimi 10 per gli altri oggetti.

(Approvato).

Art. 6.

La tassa di assicurazione delle corrispondenze e dei pacchi postali è ridotta a centesimi 10 ogni L. 200, di valore dichiarato o frazione di L. 200, fatta eccezione per quelle indirizzate nel distretto dell'ufficio d'impostazione, per le quali tale tassa sarà di centesimi 5 ogni L. 200, come sopra.

(Approvato).

Art. 7.

Il termine di cui nell'art. 44 della legge postale (testo unico) è ridotto ad un anno ed è pareggiata al medesimo quello di cui nell'articolo 72.

(Approvato).

Art. 8.

La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che escono sei volte per settimana, è mantenuta nella misura di sei millesimi per esemplare, non eccedente 50 grammi, comprese le fascie, aggiungendo altri sei millesimi ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di maggior peso.

Il pagamento della tassa stessa deve essere eseguito anticipatamente, aprendosi appositi

conti correnti fra gli uffici di posta incaricati di ricevere le spedizioni e gli editori o amministratori dei giornali.

Questi debbono essere consegnati agli uffici medesimi con dichiarazioni, che ne indichino le quantità.

Il riscontro delle quantità dichiarate è fatto dall'Amministrazione delle poste con quei modi che creda più solleciti e precisi, e specialmente mediante pesatura, computando il numero totale delle copie contenute in ciascuna spedizione dal numero di una porzione di essa spedizione, riscontrato e pesato a parte.

Gli editori ed amministratori che avessero dichiarato quantità inferiori alle vere saranno passibili di ammende da L. 10 a L. 100, estensibili a L. 500 in caso di recidiva.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Desidererei sapere dall'onor. ministro quale è la ragione che lo ha determinato a stabilire che il conto coi giornali fosse tenuto a conto corrente.

A me pareva che quando si fosse detto che il pagamento della tassa stessa deve essere eseguito anticipatamente, sarebbe bastato, e che, quanto ai modi di pagamento, questi dovessero essere fatti secondo il criterio del ministro e probabilmente secondo i casi e le situazioni diverse.

La parola conto corrente implica un concetto attivo e passivo e quindi si tratta di tenere conto corrente per ciascuna direzione di giornali.

Io credo che gli ufficiali postali si troveranno in grande imbarazzo quando dovranno far camminare di pari passo il conto corrente e la spedizione del giornale.

Evidentemente sarà molto difficile che l'amministrazione si decida ad arrestare la partenza di un giornale perchè il conto corrente o è esaurito o è presso ad esaurirsi.

In alcuni casi il sistema del conto corrente potrà essere buonissimo, in altri casi il sistema mi pare che possa creare degli imbarazzi non piccoli all'amministrazione.

Io sottopongo questa considerazione all'onorevole ministro e in seguito alla risposta che mi farà vedrò se sarà il caso di presentare proposte.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*.
L'onor. senatore Vitelleschi essendosi limitato a domandarmi la ragione per la quale si è chiesto che le tasse che debbono pagarsi per giornali quotidiani sieno pagate mediante apposito conto corrente, non ho bisogno di entrare nella discussione di tutto l'articolo che, come sapete, deriva dalla legge postale ultimamente votata, e che ora si ripresenta modificato, con alcuni temperamenti resi necessari dall'esperienza, che si ha nella spedizione della stampa periodica.

Anche attualmente esiste il conto corrente, ma fino ad un dato punto, senza obbligo per legge del pagamento anticipato, onde avviene che spesse volte gli editori o gli amministratori dei giornali dopo aver preso degli abbonamenti per un numero di copie non li rinnovano poi a tempo debito.

Ed avviene in pratica, che non volendosi sospendere la spedizione dei giornali, si finisce con l'essere in credito verso l'amministrazione stessa e ciò dà luogo, sovente, ad attriti e questioni fra l'amministrazione del giornale e gli uffici postali, specialmente sull'esattezza del numero delle copie che si spediscono giornalmente.

Con l'articolo proposto si spera di eliminare questi inconvenienti. Ed infatti si prescrive per legge, che il pagamento debba essere anticipato. E per fare ciò, bisogna sapere il numero delle copie che si spediscono e siccome ora si usa il sistema della numerazione dei giornali, numerazione che non si può fare ogni giorno ma si fa di tanto in tanto, giornale per giornale, tutto ciò arreca impacci tanto alle amministrazioni dei giornali, che agli uffici postali, onde continue questioni con gli amministratori dei detti periodici.

Invece della numerazione si preferiscono altri sistemi più sicuri e solleciti, come specialmente quello della pesatura, che sarà disciplinato dal regolamento nel senso che si stabiliranno dei campioni per ogni giornale e dal confronto del peso di questi con quelli dell'intera spedizione si saprà il numero totale di ciascun giornale spedito. Sarà un'operazione aritmetica molto semplice.

Quindi si sostituirà al sistema della numerazione quello della pesatura e questa fatta in tempo, affinché si dia agio all'amministrazione postale di farla con ogni esattezza. Del resto la pesatura non sarà poi fatta giorno per giorno; ma saltuariamente, ed ogni qualvolta l'amministrazione postale crederà opportuno di farla. In altri termini in luogo di contare, si pesa; operazione, che riesce sempre più facile e semplice. Così le questioni tra un amministratore d'un giornale e l'amministrazione delle poste scompaiono o si risolvono facilmente. Ma anche questo sistema della pesatura non è sufficiente.

Per completare il nuovo ordinamento del pagamento anticipato non basta sapere quante sono le copie che si spediscono, ma occorre conoscere quanta spesa queste giornalmente importino.

Ora questo non si può fare, se non mediante un conto corrente tra la posta e le amministrazioni di ciascun giornale: conto corrente che anche ora esiste imperfettamente col sistema dell'abbonamento, che, come diceva, produce seri inconvenienti. Invece dell'attuale sistema di abbonamento di tante copie di un giornale per il lasso di 15 giorni, o di un mese, si avrà con l'articolo proposto il pagamento anticipato per la spedizione, poniamo, di tante migliaia di copie del tal giornale. E così per ogni spedizione si indicherà nel conto corrente il numero dei giornali spediti, e si diffalcherà la somma che importa ciascuna spedizione fino a tanto che vi sarà capienza nel fondo anticipato.

Suppongasì per esempio che l'amministrazione di un giornale apra un conto corrente per 200 mila copie, e che giornalmente se ne spediscono dieci mila, si avrà che dopo venti giorni l'anticipo è finito ed il conto corrente resta chiuso.

E quando è finito, bisogna rinnovare il pagamento anticipato. È vero, come diceva l'onorevole senatore Vitelleschi, che col conto corrente s'intende dare ed avere; ma del dare e dell'avere fino a tanto che la somma depositata sia esaurita. Imperciocchè nel tempo stesso che si prescrive il conto corrente l'articolo in discussione dice che il pagamento della tassa deve essere sempre anticipata.

Quindi il conto corrente esisterà, fino a che esiste la capienza per potersi pagare.

Cessata che è questa capienza, il conto corrente è chiuso.

Io mi permetto di manifestare ancora all'onorevole senatore Vitelleschi ed al Senato l'esempio del conto corrente delle Casse postali di risparmio, che è pure un conto corrente di dare ed avere.

Immaginate che io vada ad una Cassa postale e depositi 50 lire e poi man mano le ritiri; ora tutti sanno che quando l'impiegato postale mi avrà pagato le 50 lire chiuderà il conto corrente.

Dunque in questi sensi si deve intendere il conto corrente, cioè che dura finchè non è esaurito l'anticipo fatto; onde è che se per un giornale ad esempio si sia anticipata la somma per cento mila copie, quando sia esaurita la spedizione delle cento mila copie, il conto corrente è chiuso e bisogna aprirne un altro, se si vuole continuare.

Se mai poi la parola dell'articolo, che a me sembra chiarissimo, voglia essere maggiormente esplicita, io non ho nessuna ragione di negare all'onor. Vitelleschi che dichiarerò nel regolamento che il conto corrente resta chiuso quando è esaurito l'anticipo, come si rileva chiaramente dal comma dell'articolo che dice:

« Il pagamento della tassa stessa deve essere eseguito anticipatamente, aprendosi appositi conti correnti fra gli uffici di posta incaricati di ricevere le spedizioni e gli editori o amministratori dei giornali ».

L'onor. Vitelleschi soggiunge che è difficile che l'amministrazione voglia, quando è al termine del pagamento, sospendere l'invio dei giornali.

Ora, onor. Vitelleschi, è a queste difficoltà appunto che si vuol mettere riparo, e perciò appunto abbiamo stabilito per legge l'anticipo del pagamento, la pesatura ed il conto corrente.

Adesso succede sovente che gli amministratori dei giornali rimangono in debito nei pagamenti, ma dopo queste disposizioni di legge, ciò non sarà possibile poichè provvederà il deposito anticipato in conto corrente, e quando sarà esaurito, se non verrà rinnovato in tempo, l'amministrazione postale rifiuterà la spedizione del giornale.

Per quanta sia la deferenza per la stampa periodica, l'amministrazione postale non mancherà mai di far valere i propri diritti del pagamento anticipato stabilito dalla presente legge, e si varrà di tutti i mezzi che essa ha per ottenerlo, e primo fra questi mezzi la sospensione della spedizione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Non dirò che poche parole. A me sembra che tutti gli argomenti addotti dal signor ministro siano in favore alla prima frase che riconosco chiara e felice e cioè che si debba pagare anticipatamente. Invece a me sembra sempre che la frase che segue laddove si parla del « conto corrente », se ha un significato sia appunto quello di diminuire la forza della prima.

Ad ogni modo sono lietissimo d'aver dato occasione all'onor. signor ministro di fare le dichiarazioni che il Senato ha udito, e sono anche lieto di aver udito che questa materia sarà oggetto di uno speciale regolamento, che io gli auguro di poter mettere in esecuzione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 8.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

La tassa di francatura dei rimanenti giornali, delle riviste, dei bullettini e di tutti gli altri periodici, sottoposti alle disposizioni del capo VIII della legge sulla stampa in data del 26 marzo 1848, pubblicati ugualmente nel Regno e spediti direttamente dagli editori o dagli amministratori, è mantenuta nella misura di un centesimo per esemplare, nei limiti di peso di cui nel precedente art. 8, applicando tutte le altre disposizioni del detto articolo.

(Approvato).

Art. 10.

Per essere ammessi a profittare della tassa di cui nei precedenti articoli-8 e 9 i giornali e gli altri periodici debbono essere consegnati alla posta ripartiti per linee e località, a se-

conda delle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione, ed almeno quindici minuti prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee.

I giornali e gli altri periodici, pei quali non fosse stato ottemperato alle dette prescrizioni, possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

(Approvato).

Art. 11.

Non sono ammesse al trattamento di cui nei precedenti articoli 8 e 9 spedizioni cumulative di più giornali o periodici, o di giornali o periodici con altre stampe; salvo le eccezioni che saranno indicate nel regolamento.

Quelle che fossero presentate non avranno corso.

(Approvato).

Art. 12.

L'aggiunta nei giornali o periodici di qualsiasi scritto, tranne quelli di cui all'art. 32, lettera G (testo unico) della legge postale 20 giugno 1889, è punita con ammenda da L. 5 a L. 50.

(Approvato).

Art. 13.

Il trattamento dei giornali spediti di seconda mano è pareggiato a quello delle stampe non periodiche.

(Approvato).

Art. 14.

La francatura delle stampe non periodiche, oltrechè mediante francobolli, può essere fatta anche mediante abbonamento; alle condizioni di cui negli articoli 30 e 32 della legge postale (testo unico) e negli articoli 8 (capoversi primo, secondo e terzo) e 10 della presente.

(Approvato).

Art. 15.

I giornali, gli altri stampati ed i campioni di merci, francati come tali, che sieno invece pas-

sibili della tassa delle lettere, perchè contengano scritti non ammessi o per altre ragioni, non hanno corso, quando la rispettiva tassa sia per superare una lira, e debbono essere restituiti possibilmente ai mittenti, salvo sempre il disposto del precedente art. 12.

(Approvato).

Art. 16.

Le frazioni di cinque centesimi, che risultino dalla tassazione delle corrispondenze, sono elevate a cinque centesimi intieri.

(Approvato).

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 268 a 272 del Codice penale si applicano anche, ove si tratti di francobolli postali di Stati esteri, compresi nell'*Unione universale delle poste*.

(Approvato).

Art. 18.

È abrogato l'art. 50 della legge postale (testo unico).

(Approvato).

Art. 19.

È soppressa la tassa di duplicazione dei vaglia smarriti.

È ridotta a metà della normale la tassa di emissione dei vaglia pagabili nel distretto postale dell'ufficio traente; fatta eccezione per quelli a favore di militari, sottoposti alla tassa di centesimi 5.

(Approvato).

Art. 20.

È data facoltà al Governo di autorizzare la cessione, per mezzo di girata, dei vaglia postali pagabili in uffici determinati.

Gli è data pure facoltà di mettere in vendita cartoline-vaglia di somme fisse, non eccedenti L. 20, pagabili alle persone da essere designate dai rispettivi mittenti.

Questi potranno anche scrivervi brevi comunicazioni all'indirizzo dei destinatari medesimi.

Il valore delle cartoline-vaglia sarà aumentato delle seguenti tasse:

a) per quelli di valore non eccedenti L. 5, cent. 10;

b) per quelle di valore da L. 5 a L. 10, cent. 15;

c) per quelli di valore da L. 10 a L. 15, cent. 20;

d) per quelle di valore da L. 15 a L. 20, cent. 25.

(Approvato).

Art. 21.

La validità dei titoli postali di credito, di cui nell'art. 59 della legge postale (testo unico) è pareggiata a quella dei vaglia.

(Approvato).

Art. 22.

La tassa di spedizione dei pacchi postali, di peso non eccedente tre chilogrammi, è elevata a 60 centesimi.

La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi, che il Governo ha facoltà di ammettere, è mantenuta nella misura indicata nell'art. 75 della legge postale (testo unico).

Nelle dette tasse è compresa quella di recapito a domicilio, che sarà fatto a cura dell'Amministrazione postale.

È pure soppressa la tassa di rispedizione, di cui nell'art. 70 della legge stessa.

Le tasse di spedizione, di assicurazione e di assegno sono ridotte a metà delle normali per i pacchi da essere distribuiti nel distretto dell'ufficio d'impostazione.

Rimane inalterata la tassa attuale per i recipienti vuoti di ritorno.

(Approvato).

Art. 23.

Le penalità di cui nel capoverso dell'art. 74 della legge postale (testo unico), per la falsa od incompleta dichiarazione del contenuto di

pacchi, è applicata soltanto nei casi di dolo o di spedizione di oggetti, che possano danneggiare i rimanenti pacchi.

Nella penalità stessa è compresa quella per contravvenzioni alle leggi daziarie.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io desidererei che l'onorevole ministro volesse darmi qualche schiarimento sulla disposizione del capoverso dell'art. 23 che dice:

« Nella penalità stessa (cioè nella penalità imposta dalla legge postale) è compresa quella per contravvenzioni alle leggi daziarie ».

Questa disposizione mi ha fatto nascere dei dubbi che non ho saputo risolvere. Per esempio, cosa accade quando non c'è penalità postale, ma c'è una vera e propria contravvenzione daziaria?

Altro caso: quando c'è la contravvenzione alla legge postale, e nello stesso tempo una contravvenzione alla legge daziaria per la quale la penalità sia maggiore della penalità postale?

Finalmente poi queste penalità daziarie possono essere di due nature. Possono essere per contravvenzione al dazio consumo e per contravvenzione alla legge doganale.

Nel primo caso, per lo più, a queste contravvenzioni, a queste penalità partecipa il municipio locale e nel secondo cioè per le contravvenzioni doganali, se non mi sbaglio, mi pare che sia stata sempre conservata una partecipazione alle guardie doganali.

In questi casi come si accomodano queste cose?

Io desidererei avere qualche schiarimento.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi.

Il relatore dell'Ufficio centrale, l'onor. Manfrin, mi fece presso a poco le stesse domande che ora mi fa l'onor. Cambray-Digny, e risposi a lui come rispondo ora all'onor. Digny.

Riguardo alla questione doganale non è il caso di parlarne, poichè quest'articolo non la comprende affatto.

Si tratta invece di pacchi postali dell'interno del Regno, giacchè, come l'on. senatore Cambray-Digny m'insegna, i pacchi postali che

vengono dall'estero sono aperti negli uffici di frontiera e se vi è contravvenzione non riguarda punto l'art. 23, ma invece si applicano le leggi doganali, e vi possono essere difatti casi di contravvenzione che ascendono a parecchie centinaia di lire, come l'onor. Cambray-Digny sa. Ma all'art. 23 si tratta soltanto di pacchi postali per l'interno, per i quali non vi sono questioni doganali.

Ciò in replica alla prima parte delle osservazioni dell'onor. Cambray-Digny.

Pel dazio consumo all'interno, che riguarda i municipi, c'è una questione, direi, di competenza ed un'altra di merito.

La questione di competenza è che i nostri ufficiali postali sono incaricati essi di esigere la tassa del dazio di consumo del pacco soggetto a tassa ed essi poi la riversano ai comuni, i quali non vengono ad essere pregiudicati da questa disposizione, poichè eguale disposizione è nello stesso art. 74 della legge postale, testo unico, e nell'art. 65 della stessa legge, che dà agli uffici postali la facoltà di esigere le somme per tassa di dazio consumo comunale e ne tengono un conto coi rispettivi municipi.

Vengo al merito.

Che cosa si è voluto stabilire coll'art. 23?

L'art. 23 è in rapporto all'art. 74 della citata legge; noi abbiamo ora due contravvenzioni, la contravvenzione postale quando non fosse indicato nella dichiarazione che c'era nel pacco postale un oggetto sottoposto a dazio e poi la contravvenzione daziaria.

L'Amministrazione delle poste ha osservato che queste due contravvenzioni sono gravosissime, perchè si trattava di far pagare non soltanto la contravvenzione del dazio consumo, ma anche quella per falsa od incompleta dichiarazione.

In verità sembrarono cosa molto grave queste due penalità, ed io feci il quesito al Consiglio di Stato per vedere se era possibile di conglobarle in una, e il Consiglio di Stato disse che trovava anch'esso eccessivo il fatto della doppia contravvenzione per una semplice dichiarazione incompleta, ma disse: *lex est sed dura lex*. Perciò approfittando di questo progetto di legge proposi che nella penalità per la contravvenzione postale per falsa o incompleta dichiarazione fosse compresa anche quella per le leggi daziarie.

Ma si dirà: ed è questa l'osservazione più grave. Ma se per la contravvenzione daziaria si dovesse pagare più di 50 lire, che è il *maximum* della contravvenzione postale, come si farebbe?

Prima di presentare questo articolo del progetto di legge fu esaminata tale questione, cioè fino a quale somma poteva arrivare la penalità daziaria. Ora essendo il pacco postale di 3 chilogrammi e poniamo, come mi auguro, e l'Ufficio centrale mi spinge a portarlo, sia di 5, si trova che il decreto legislativo 28 giugno 1886 che regola le penalità per le contravvenzioni di dazio, dispone che il *maximum* della tassa è di 25 lire il quintale, quindi 25 centesimi al chilogramma, e siccome la penalità per contravvenzione è il decuplo, così ci dà tal margine che entra ad esuberanza nelle 50 lire; poichè la penalità portata dall'art. 23 per contravvenzione postale è da 5 a 50 lire.

Stabilito quindi che gli uffici postali sono per legge destinati ad esigere il dazio consumo; stabilito che la penalità, anche applicata al massimo del decuplo, trova sempre margine larghissimo nella somma di 50 lire, io credo che non vi sia ragione alcuna da dubitare che questo articolo possa recar danno all'Amministrazione daziaria comunale.

Ad ogni modo, quando sarò per dare esecuzione a questa legge, io terrò conto nel regolamento delle osservazioni fatte dall'onorevole Digny, non perchè queste sono contrarie a quanto è prescritto nell'art. 23, ma per dare maggior affermazione a quello che io ho detto, cioè che nella contravvenzione postale trova margine intero e completo la somma destinata per la contravvenzione daziaria.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ringrazio l'onor. ministro di questa dichiarazione e mi affido che vorrà studiare la cosa in occasione del regolamento, in modo completo.

Senatore MANZONI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI, *relatore*. Il dubbio manifestato su questo articolo dall'onor. Digny è stato sollevato anche in seno dell'Ufficio centrale; anzi il relatore aveva formulato taluni quesiti. Ma avendo risposto adeguatamente i signor ministro all'onorevole Digny, l'Ufficio

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1890

centrale si ritiene pago di queste sue dichiarazioni che rispondono anche ai suoi quesiti fatti nella relazione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, nè altri chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 23.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

Le prescrizioni dell'art. 42 della legge postale (testo unico) sono estese ai pacchi ordinari contenenti oggetti indicati nel terzo capoverso dell'art. 65 della legge stessa, nel senso che sono sottoposti alla doppia tassa di assicurazione, fermo il disposto del secondo periodo del detto capoverso.

(Approvato).

Art. 25.

Le contravvenzioni alle leggi postali, punibili con semplici penalità pecuniarie, possono essere transatte, prima che sia intervenuta sentenza definitiva, mediante oblazioni, accettate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, per somme non inferiori al minimo delle penalità stesse.

(Approvato).

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni del testo unico delle leggi postali contrarie a quelle della presente.

(Approvato).

Art. 27.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare la presente col detto testo unico e di pubblicarne un testo definitivo.

Senatore MANZONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI, *relatore*. A me sembra che in questo articolo si dovrebbe dire « la presente legge » e non « la presente » soltanto.

LACAVALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Siccome in tutti gli altri articoli si è sempre detto « la presente legge », è chiaro che anche in questo caso si tratta della presente legge.

PRESIDENTE. Si tratta, evidentemente, di un errore di stampa.

Rileggo l'art. 27.

Art. 27.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare la presente legge col detto testo unico e di pubblicarne un testo definitivo.

(Approvato).

Senatore MANZONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI, *relatore*. Erano stati presentati all'Ufficio centrale vari reclami su di una circolare emessa dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che si credeva contraria alla legge vigente e lesiva agli interessi dei municipi, ed anche all'andamento del servizio.

Ma l'onorevole signor ministro gentilmente ha comunicato un'altra circolare, colla quale, non dico che abroghi quella prima, ma dichiara che i dubbi manifestati per quella prima, erano infondati.

PRESIDENTE. Evidentemente questi reclami saranno stati presentati da qualche commissario dell'Ufficio centrale.

Senatore MANZONI, *relatore*. Sì, dall'onorevole Vitelleschi.

PRESIDENTE. Dico questo perchè alla Presidenza non sono pervenuti: la Presidenza ricevette solo sette petizioni comunicate all'Ufficio centrale e già annunciate al Senato. Esse portano i numeri 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, con le quali le Deputazioni provinciali di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza domandano che nel disegno di legge venga introdotta una disposizione che esenti dalla franchigia postale le corrispondenze ed atti delle Amministrazioni provinciali.

Su queste petizioni l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1890

Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale su queste petizioni.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore MANZONI, *relatore*. Sulle altre pure propongo....

PRESIDENTE. Mi permetta. Non risulta che siano state presentate altre petizioni: saranno stati espressi dei desideri da alcuni membri dell'Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Nulla ho da osservare su quanto ha detto l'illustre signor presidente. Ma è un fatto che desideri in questo senso mi furono espressi dal senatore Manfrin e ne fece oggetto di una lettera a me diretta. Forse qualche direttore delle poste, male interpretando la mia prima circolare, espresse dei dubbi, che, come osservava testè il relatore, non esistono punto.

Pur tuttavia, per togliere ogni dubbio feci la seconda circolare, con la quale, senza derogare alla prima, ricordavo che per quanto riguarda i comuni era sempre in vigore un articolo della legge sebbene non citato nella prima circolare. Come ho detto, non occorre la nuova circolare per dire ciò perchè non si può mai immaginare, non si può mai supporre che con una circolare si elimini un articolo di legge.

L'onor. Manfrin intanto volle mettere le due circolari, come allegato.

Senatore MANZONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manzoni.

Senatore MANZONI, *relatore*. Siccome nella relazione si parlava molto di questo affare, io credevo necessaria una parola di spiegazione da parte dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Io tengo a constatare la differenza tra i desideri che possono essere espressi nell'Ufficio centrale da uno dei senatori che ne fa parte e i desideri espressi regolarmente al Senato per mezzo di petizioni. Le due cose hanno valore giuridico ben diverso.

Domani si voterà a scrutinio segreto il disegno di legge testè discusso.

Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, numero 5602 (serie 3^a), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina » (N. 83).

PRESIDENTE. Ora passiamo al n. 2 dell'ordine del giorno il quale reca la discussione del seguente progetto di legge:

« Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3^a), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 83).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Vorrei fare alcune osservazioni all'onor. rappresentante il ministro delle finanze sopra questo e sopra il successivo progetto di legge.

Qui noi portiamo il dazio di quattro lire al quintale a 10 lire sopra un prodotto a beneficio di industrie cui il fisco è interessato, cioè gli aceti a base di alcool.

Faccio osservare che il dazio di quattro lire, che prima si apponeva alla saccarina, rifletteva il due a due e mezzo per cento sul valore, e che adesso che lo portiamo a 10 rifletterà il sei per cento appena, inquantochè il valore della saccarina si aggira tra le 150, 160, 180 lire al chilogramma.

Così si è visto che nella tariffa generale vi sono prodotti chimici non nominati, fra cui si trovava la saccarina, che col dazio di 4 lire al quintale non hanno che una difesa del due e mezzo per cento sul valore. E perchè anche i prodotti chimici nominati hanno troppo basse tariffe, formano una nota discordante nella tariffa generale che si traduce in questo fatto: l'industria dei prodotti chimici in Italia non è

quasi possibile; e ve lo provano i pochissimi opifici di prodotti chimici che esistono, mentre tanti ne fioriscono in Germania e in Francia.

Seconda osservazione di specialità sulla saccarina. Io vi domando: perchè fissare un dazio così basso di dieci lire?

La Francia, prima della proibizione, l'aveva a 200 franchi, il Belgio a 140 franchi, l'Olanda a 60 fiorini.

Ora bisogna notare che questo prodotto è di una efficacia straordinaria, come avrete visto nella relazione. Tanta quantità come la testa di uno spillo basta per supplire lo zucchero necessario ad una tazza di caffè.

Un chilogramma ha la stessa efficacia dolcificante di 250 chilogrammi di zucchero.

Perchè un dazio così tenue? La penalità che si applica in casi di contrabbando varia dalle due alle dodici volte l'importo del dazio e questo a dieci lire è straordinariamente più basso dell'efficacia del prodotto.

Avete, domando io al Governo, delle cautele sufficienti contro la frode? Credete di essere armati abbastanza, a che non se ne faccia il contrabbando?

Ebbene, allora alzate il dazio, mettete il dazio in rapporto del valore del prodotto, come l'Olanda e il Belgio. Anche all'altro ramo del Parlamento la Commissione era di parere che si mettesse un dazio di 100 lire. Ancora con un dazio di 100 lire, all'uso come vuoi dei prodotti farmaceutici, si avrà forse un rincaro di 5 centesimi per ricetta. O non le avete queste garanzie, credete di non essere coperti abbastanza, ed io ne sarei meravigliato, ma allora proibite! Io non vi approverei, ma sarete logici.

Infatti la Spagna, il Portogallo e la Francia, la saccarina l'hanno proibita; e si capisce, è un sistema; l'Inghilterra, dove c'è la libera entrata per lo zucchero e quindi non le occorre di difendere lo zucchero, l'ha proibita per le birre soltanto, ma per il resto è libera, e ancora si capisce, è un sistema. L'Olanda mette un dazio di 60 fiorini, il Belgio di 140 franchi e sono due paesi i quali praticano la politica forse più liberale del continente o la meno protezionista; e si capisce ancora. Non vi è che la Svizzera che dazia la saccarina con 10 centesimi al chilogramma, ma nella Sviz-

zera, tutti lo sappiamo, il contrabbando è una industria.

La Svizzera ha fabbriche ed essa profitta della larga fronte di confini per potere introdurre la saccarina di contrabbando.

Ma il peggio di tutto è quanto facciamo noi: nè daziare, nè proibire, poichè un dazio di 10 lire sopra un prodotto così caro e ricercato io non lo calcolo un dazio.

Ond'io domando quale sia la nostra politica a questo riguardo.

Io credo che nel nostro intimo, e nello stato delle nostre finanze, noi, anche per natura, saremmo conservatori, saremmo protezionisti, ma abbiamo paura dei dottrinari e ci fingiamo perciò liberisti. Quindi c'inganniamo ancora dinanzi al domma: il basso dazio è una precauzione contro la frode!

Io non ho altro a dire; ma perchè strappano ogni spirito d'iniziativa industriale, noto le contraddizioni del Governo, e tiro innanzi; nulla propongo, udirò volentieri l'onor. Carcano, e mi riservo la parola per quando verrà in discussione il susseguente progetto di legge che proibisce la saccarina e che ci porta nuove contraddizioni.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onor. senatore Rossi ha espresso varie osservazioni che riflettono strettamente quello che forma oggetto del progetto di legge in discussione; e ne ha poi soggiunto alcune altre a proposito del progetto stesso.

Io risponderò brevemente alle osservazioni del senatore Rossi, seguendo lo stesso ordine con cui egli le ha esposte.

Cominciò egli dal notare che pei prodotti chimici vige oggi un trattamento daziario, a suo vedere, non equo, nè armonizzante con quello di cui sono favorite altre produzioni, e ancor meno adeguato alle condizioni di sviluppo, fra noi, di siffatta specie di industria.

Ora, su questo argomento, mi limito ad avvertire che avanti all'altro ramo del Parlamento fu presentato già un disegno di legge riguardante appunto la riforma dei dazi sui prodotti chimici. Spero quindi che anche l'onor. senatore Rossi converrà con me che non sia il caso di occuparcene ora e qui. Passo alle altre os-

servazioni che si riferiscono più specialmente al progetto di legge in discussione.

L'onor. senatore Rossi ha detto, se non erro, trovarsi davanti al Senato due progetti che non armonizzano troppo tra loro, anzi, che sono fra loro in contraddizione. Ebbene: se mi è permesso contrapporre qualche osservazione di fatto, spero poter presto dissipare ogni dubbio e dimostrare chiaro che in realtà nessuna contraddizione esiste.

Il primo progetto di legge che stiamo esaminando porta la convalidazione di un decreto del 1888, che riguarda il trattamento daziario dell'acido acetico e il trattamento daziario della saccarina, per la quale stabilisce il dazio di L. 10, invece delle 4, al chilogramma.

Abbiamo poi un altro progetto di legge che riguarda la convalidazione di un altro decreto posteriore, del settembre 1889, il quale ha proibito l'uso, la introduzione e la vendita della saccarina, facendo però eccezione - si noti - per quella destinata agli usi farmaceutici.

Dunque, il decreto ultimo, permettendo la saccarina per codesti usi, doveva lasciare, e lascia ancora in vigore per essa, il decreto precedente del 1888, quello che stabiliva il dazio di L. 10. Così pare a me che nessuna contraddizione vi sia. Resta ad esaminare se siano fondate le altre osservazioni che furono mosse riguardo alla misura del dazio di L. 10, per quella poca saccarina destinata alle farmacie.

L'onor. senatore Rossi trova troppo basso codesto dazio di L. 10. Certo è però, che nella proibizione, della importazione non solo, ma anche della vendita, abbiamo un freno al consumo (che già poteva dirsi clandestino) assai più efficace di quello che non sia un dazio alto, specialmente in riguardo alla possibilità di reprimere il contrabbando, di cui giustamente l'onor. senatore Rossi si preoccupava.

È più facile far buona guardia ed arrestare la saccarina, custodendo unicamente la linea di confine, o è più facile invece raggiungere l'intento quando sia lecito sorvegliare e invigilare, non solo al confine, ma altresì in tutti gli spacci, in tutto il territorio del Regno, per sorprendere la saccarina dovunque sia depositata o si venda?

Certamente, ammesso lo scopo di escludere o limitare ai minimi termini il consumo della saccarina, sarà più facile reprimere il contrab-

bando, applicando il secondo metodo, assai più rigoroso ed estensivo, che permette di entrare anche nelle botteghe o nelle officine dove si faccia uso o vendita di saccarina, o nelle fabbriche dove si preparano, o per dir meglio si adulterano o contraffanno bevande o commestibili, e dove, mi sia permesso il dirlo, con una deplorabile specie di frode commerciale, s'impiega una sostanza più o meno nociva e sgradevole, per la smania dei rapidi lucri, disgustando bene spesso i consumatori, e screditando i nostri migliori prodotti alimentari, sostituendo allo zucchero un estratto di carbon fossile, e infine gabellando una cosa per un'altra.

Dunque, a me pare che seguendo gli stessi ragionamenti dell'onor. senatore Rossi, si possa venire alla conclusione che sta bene un decreto, e l'altro non contrasta.

Tutto al più, si può ammettere, ed è accennato anche nella relazione ministeriale che accompagnava al Senato questo progetto di legge, si può ammettere che resterà a studiare in seguito se non convenga anche alzare di più il dazio delle L. 10, per quella poca saccarina che s'impiega per gli usi farmaceutici, e più specialmente per arrivare alla conseguenza di rendere più efficace la penalità pel contrabbando, ossia per la vendita in frode alla legge.

L'esperienza potrà dimostrare se ciò convenga; certo non è questione urgente, e nemmeno grave. Forse sarebbe più grave l'altra riguardante le difficoltà della pratica attuazione di una efficace vigilanza; la quale solo potrebbe essere agevolata quando non mancasse il concorso di una sana educazione commerciale, e di un savio indirizzo della opinione pubblica.

Mi permetto solo soggiungere, e l'onorevole senatore Rossi lo sa meglio di me, che i dazi alti non sono quelli che reprimono il contrabbando, anzi è tutto l'opposto; sono precisamente i dazi alti quelli che contribuiscono a fare sì che il contrabbando fiorisca. Sicchè anche sotto questo aspetto, non è forse fino ad oggi dimostrata la convenienza di un nuovo rialzo nel dazio sulla saccarina.

In ogni modo, oggi siamo in tema di convalidazione di decreto reale, che ha avuto vigore fin dal 1888; ed io confido che il Senato converrà nel riconoscere tal decreto meritevole della richiesta convalidazione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Mi fece piacere di conoscere che sta allo studio la revisione della tariffa doganale sui prodotti chimici perchè, come ho avuto l'onore di dire poco fa, nell'euritmia generale delle tariffe doganali, quello è stato un articolo dimenticato ed ha, tale dimenticanza, causato tra noi la deficienza di fabbriche di prodotti chimici, perchè rese impossibili dalla concorrenza coll'estero. Ciò è dimostrato anche dalla bassissima tariffa di quattro lire assegnata per tutti i prodotti chimici non nominati, specie ora che il progresso della scienza trova sempre dei prodotti nuovi, come questo che è venuto a sorprendere gli interessati nel commercio e nelle industrie dello zucchero e degli spiriti.

Quanto alle contraddizioni, non accennai che ne esistano tra una legge e l'altra; esistono bensì entro sè stesse.

Per me la contraddizione sta nel principio direttivo di politica economica. Il contrabbando lo incoraggiate anche colla tariffa bassa, perchè anche la penalità, come dissi, rimane in proporzione, e colla proibizione incoraggiate il contrabbando ancora di più, perchè non ammettete nessun limite a cui si possa ancora importare. La contraddizione quindi rimane e marca, come ho già detto, la oscillazione del Governo nella politica generale.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. È da eliminare un equivoco.

Ci sono da convalidare due decreti reali distinti e diversi in ordine al tempo e al carattere del provvedimento.

La Camera dei deputati con un ordine del giorno del 19 luglio 1888 invitò il Governo a provvedere d'urgenza per un dazio adeguato sulla saccarina e per modificare la scala del dazio in riguardo all'acido acetico. E fu provveduto in proposito col regio decreto del 26 del predetto mese di luglio. Il dazio sulla saccarina fu elevato da 4 a 10 lire al quintale.

Nell'anno successivo con altro regio decreto del 29 settembre fu vietata l'introduzione della saccarina meno che per l'uso farmaceutico. E fu addotta una ragione non solo finanziaria, ma anche igienica.

Di questo secondo decreto si è occupato un altro relatore, e vi sono presentate due relazioni distinte, pei due progetti distinti.

Ora si tratta di convalidare il primo decreto per l'effetto legale dei dazi per esso applicati.

Il dazio sulla saccarina, in conseguenza della vietata introduzione, fuorchè per l'uso di farmacia, non avrebbe più che un'applicazione molto limitata per quanto si ritiene.

I due decreti reali erano da presentare al Parlamento per essere convertiti in legge, e la vostra Commissione, nel proporvi la convalidazione del primo modificativo di due dazi doganali, richiamava le dichiarazioni del Ministero per ogni riserva sul merito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo progetto di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3^a), col quale furono introdotte alcune variazioni nella tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sull'acido acetico, sulla saccarina e su altri prodotti chimici non nominati.

(Approvato).

Art. 2.

La misura della tassa di fabbricazione dell'acido acetico sarà determinata in relazione ai nuovi dazi stabiliti nella presente legge per il n. 3, lettera *l* ed *m* della tariffa doganale.

(Approvato).

Nella seduta di domani si voterà pure a scrutinio segreto questo progetto di legge.

Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati » (N. 62).

PRESIDENTE. Ora si passa al numero successivo dell'ordine del giorno:

« Convalidazione del regio decreto 29 set-

tembre 1889, n. 6407 (serie 3ª), che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati ».

Prego il senatore, segretario, Verga di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C., legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il reale decreto 29 settembre 1889, n. 6407 (serie 3ª) che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato, della saccarina e dei prodotti saccarinati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Poco fa ho accennato all'insufficienza del dazio eccezionale sulla saccarina, dovuta a un residuo di politica economica dottrina. Il progetto che abbiamo dinanzi si riporta al decreto che proibisce l'introduzione della saccarina, ed è bene che anche questo fatto sia constatato.

Qui noi votiamo una legge, colla quale ci opponiamo a che i consumatori possano avere lo zucchero a miglior mercato; è il fisco che comanda, e, per un momento, passi.

Nelle industrie dei siroppi, dei confetti, dei gelati, della gazzosa, della birra, dei liquori, costituisce però un eccellente materia prima la saccarina che si proibisce.

Parrebbe naturale che il progresso della scienza dovesse venire in aiuto all'economia, col rendere a miglior mercato tutti questi prodotti che ho nominato pei poveri consumatori ai quali i dottrinari portano cotanta pietà.

Se la proibizione della saccarina si fa per lo zucchero si constati almeno che la proibizione avviene per la ragione del fisco.

Noi in Italia la proibiamo a tutti quanti per cagione degli zuccheri; in Inghilterra la si è proibita per le birre soltanto ai birrai.

Tuttavia un postumo rimorso per questa proibizione si è fatto intendere dalla Giunta che ha riferito all'altro ramo del Parlamento, a favore dell'industria degli zuccheri; dice così l'onorevole Arbib:

« Ma insomma, nel momento in cui il de-

creto fu emanato, non era agevole fare diversamente. E consigliavano eziandio di far così le ragioni alte e rispettabili dell'industria dello zucchero, sia della raffineria, sia della produzione. Sono entrambi industrie appena nascenti e le quali non han per anco ripagato il capitale occorso ad impiantarle. Se il Governo del Re non avesse mostrato alcuna sollecitudine nel fronteggiare il pericolo ond'erano anch'esse minacciate da una rapida diffusione della saccarina, sarebbe venuto meno ad uno dei suoi essenziali doveri ».

Ma non è tanto l'interesse dell'industria dello zucchero; fu esclusivamente l'interesse del fisco che ha originato la proibizione. Non basta; per poter valersi del decreto reale 29 settembre 1889 occorreva provare che si tutela la salute pubblica.

È provato che la saccarina sia nociva alla salute? Non è provato dalla conferenza di Londra, nè dal ministro d'agricoltura dell'Olanda, nè dal delegato olandese alla conferenza stessa; nessuno ha detto che sia una materia nociva alla salute; tanto vero che noi l'introduciamo per gli usi farmaceutici; ma per farne approvare la proibizione a norma del decreto reale, occorreva farla entrare nella categoria dei prodotti da proibirsi a tutela della salute pubblica. E il Governo per arrivarci mise mano ai suoi mezzi, e ne incaricava il direttore del regio laboratorio chimico.

Ho letto le 6 pagine del nostro collega Cannizzaro, colle quali l'egregio uomo non è riuscito a provare che la saccarina sia una materia nociva, anche con infiniti *se* e con infiniti *ma*.

Noi troviamo infatti un centinaio e più di prodotti chimici che sono da tutti riconosciuti nocivi alla salute e pur sono in pieno commercio.

La saccarina non è un alimento, dicesi, ma non è un veleno, tant'è vero che il relatore dell'altro ramo del Parlamento quando ne trattò la parte igienica disse: lasciamo là di parlare d'igiene che è meglio.

Rimane dunque un espediente. O non vi sono in Inghilterra e in Francia delle epizoozie ufficiali onde impedire pei coltivatori di bestiame l'introduzione delle carni estere?

Non abbiamo istituita la proibizione dei tabacchi perchè ognuno può fumare un eccellente sigaro d'Avana purchè ne paghi il dazio.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889 90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1890

Ma la saccarina che è un prodotto il quale servirebbe come materia prima dolcificante di tutte quelle industrie nazionali che ho enumerate, per amore del fisco, noi la proibiamo; amo constatare questo fatto come ho constatato quello della legge precedente, scaturito da un domma economico, e quindi le contraddizioni della nostra politica.

Ora la Svizzera sarà quella che ci fornirà la saccarina, come ce lo prova il fatto del 25 settembre 1889, quando sul ponte di Chiasso in contrabbando furono sorpresi 18 chilogrammi di saccarina. Ed è a questo proposito che mi torna in mente il tanto dibattuto cartello doganale. In testa al trattato di commercio colla Svizzera, si leggono le sacramentali parole: *Animés du desir de resserrer les liens d'amitiés qui unissent les deux peuples*. Ciò che non toglie che dobbiamo mantenere un'armata di guardie doganali, 16 o 18 mila guardie, per salvarci principalmente dagli Svizzeri che ai nostri danni esercitano l'industria del contrabbando. Allorquando si è rinnovato il trattato di commercio colla Svizzera, del quale al Senato fui il relatore, io a nome dell'Ufficio centrale, nella tornata del 3 aprile 1889, raccomandava al ministro degli Esteri che prendesse a cuore il cartello doganale anche colla Svizzera, com'erasi prima combinato coll'Austria-Ungheria.

Il ministro degli Esteri rispose che era prima intenzione del Governo di farne un'appendice al trattato di commercio, ma che, non essendovi riuscito, aveva redatto all'uopo un protocollo speciale nel quale si avevano speranze di poter riuscire anche pel cartello doganale.

Il trattato di commercio veniva allora allora approvato dalla Svizzera, come il ministro degli Esteri ce lo ha potuto quel giorno stesso annunciare; ma, quanto a discipline doganali, si limitò a dire:

« Dietro le mie osservazioni, che era nel desiderio reciproco di venire ad un accordo tanto necessario tra due paesi vicini, i negozianti svizzeri acconsentirono questa volta alla revisione del protocollo. Anzi giova che il Senato sappia che nel progetto questa materia faceva parte di un articolo del trattato stesso, ma poi si è transatto e si accettò il protocollo speciale », e seguì a dire che le trattative duravano e che c'era tutto a sperare che andassero a buon fine.

Poi è venuto alla carica anche l'onorevole senatore Di Sambuy, ed a lui ha risposto il ministro di agricoltura Miceli, nientemeno che con queste parole:

« I delegati svizzeri francamente e precisamente ci hanno dichiarato che il Governo svizzero intende venire ad una convenzione per curare energicamente e guarire la piaga del contrabbando che tanto lamentiamo. Parlarono naturalmente a nome del loro Governo e promisero che, appena concluso il trattato, si sarebbe discusso il grave argomento, col desiderio da parte del Governo di quella Repubblica di venire ad una soddisfacente conclusione.

« Il Governo italiano ha fatto di tutto, ecc.

« Là il contrabbando è divenuto una istituzione potente che non si sa come scuotere, ed è una istituzione fortemente organizzata e spaventevole.

« Anche sui confini d'Italia si commettono enormità indescrivibili, tanto dagli Svizzeri che dagli Italiani. Non c'è modo di mettere un freno positivo a questo flagello senza che vi siano accordi fra i Governi finitimi e si venga all'adozione di eroici rimedi.

« Le dichiarazioni del Governo svizzero ci danno molta speranza che qualche cosa di serio si potrà concludere ed il Senato può confidare nella alacrità del Governo affinché si ottenga il meglio possibile e riteniamo che le promesse saranno mantenute e confidiamo nella lealtà delle dichiarazioni che la vicina Svizzera ci ha fatte per mezzo dei suoi negozianti ».

Passarono di là tredici mesi e finora non se ne è fatto nulla, malgrado che poi sieno venute innanzi le trattative pel Sempione.

Ora, poichè intorno a quel progetto, da una parte e dall'altra si sono continuate le pratiche e gli Svizzeri hanno cambiato il tunnel per indurre l'Italia a partecipare alla spesa con una quindicina di milioni, non sarebbe questa l'occasione per richiamare di nuovo alla Svizzera le sue promesse e vedere d'impedire quell'enorme contrabbando di cui l'onore. Carcano stesso deve essere testimonia, perchè egli dimora appunto su quella frontiera?

Non fosse altro che questione di finanza, avrebbe la sua importanza, ma ancora meglio è una questione di moralità pubblica.

Un paese vicino con cui siamo in amicizia e

col quale corrono i migliori rapporti, come può tollerare che alle sue frontiere si eserciti un contrabbando così palese a danno dell'Italia?

Io prego l'onor. sottosegretario di Stato per le finanze a voler partecipare al ministro degli Esteri il voto che ho creduto opportuno di emettere in questa circostanza, e nel quale son certo di avere consenziente e il Senato e lo stesso Governo.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris, *relatore*.

Senatore FERRARIS, *relatore*. La Commissione di finanza che mi ha dato l'incarico di proporvi l'approvazione di questa legge non ha fatto cenno di questi inviti; il Governo ne terrà, non dubitiamo, il debito conto; inviti che l'onorevole Rossi ha creduto di proporre in ordine al contrabbando, sebbene anche di questo argomento si sia fatto cenno nella relazione.

Qui abbiamo un decreto del 28 settembre 1889 da convalidare.

Al certo quando il Parlamento è chiamato a convalidare un regio decreto ha tutta ampiezza di esame per vedere se e fino a qual punto quel decreto debba essere convalidato, e lo esamina liberamente collo stesso criterio con cui esamina un progetto di legge.

Ora in merito di questa convalidazione la Commissione di finanza si è fatto carico di tutte le questioni, che vi si riferiscono; forse l'onorevole Rossi non ha veduto o non ha apprezzato sufficientemente le ragioni per le quali la Commissione di finanza, comunque si trattasse di convalidazione di un regio decreto, ha creduto di raccomandarla ai suffragi del Senato.

In effetto il vero principale motivo che sta a base della convalidazione è una ragione fiscale. E fin d'ora è opportuno notare la differenza che c'è fra la convalidazione di un regio decreto il quale venga a variare una tariffa, secondo la facoltà che gli dà la legge doganale e la facoltà che compete al Governo sotto la riserva di convalidazione, di proscrivere per ragioni di pubblica salute una sostanza qualunque.

Fatta questa distinzione, ecco qual è il fondamento delle due basi, delle due ragioni per le quali il decreto è stato emanato e se ne chiede la convalidazione.

L'una è la ragione fiscale.

Questa materia in una piccolissima mole contiene una potenza dolcificante da alcuni qualificata per 250 da altri per 300, prendiamo la media e sarà di 275 o 280 volte la potenza dolcificante dello zucchero. Ora, dato che si generalizzasse l'uso di questa sostanza, ne verrebbe una gran diminuzione nei dazi di confine.

Qui la Commissione ha creduto di farsi la questione: È lecito, è giusto il proibire una sostanza unicamente perchè reca danno al fisco? È una questione gravissima che noi abbiamo creduto di indicare, non dirò in modo accademico, certo piuttosto in astratto e teorico, ma che non vogliamo risolvere, tanto meno di fronte ad un decreto il quale ha la sua esecuzione da ormai un anno.

Tuttavia la Commissione ha creduto di farsene carico e d'indicarla. L'onorevole senatore Rossi non ha poi creduto di tenere sufficientemente dimostrata la ragione essenziale che autorizzava il regio decreto di proscrizione; la quale ragione sta nell'essere antigienica.

Il relatore non volle, non doveva entrare nel campo tecnico, e se ha usata una parola che venne ripetuta dall'onorevole senatore Rossi è perchè l'ha trovata usata da uomini competenti e con una spiegazione che mi occorre di ripetere; protestando però che non voglio nè punto nè poco entrare in materia tecnica, nè soprattutto mettermi in contrasto e discussione con medici. Ma l'ufficio di verificazioni chimiche, esercitato da un nostro collega illustre nella scienza ha opinato: che questa sostanza può, in certe circostanze, nuocere, in quanto non ha quella potenza antisettica che ha lo zucchero.

Non vorrei dire qualche eresia, chè se ci fosse qualche medico me la dovesse rimbeccare. Io dico quanto mi è stato riferito.

Certe sostanze ingerite producono una mutazione che, a sua volta, o produce o facilita la digestione; tale è lo zucchero; invece, dicono i medici sempre, io non c'entro, dicono che la saccarina è antisettica, che non facilita questa fermentazione e quindi il lavoro della digestione.

Io non voglio paragonarmi assolutamente all'animale che porta le reliquie; mi fermo a questo, che è la spiegazione quale mi si è data.

Tuttavia si dirà: per qual ragione si è proibita

mentre se non facilita la digestione, non è un veleno?

E qui vengono di nuovo i medici in campo e dicono: ma coloro i quali fanno uso dello zucchero, lo fanno perchè credono che esso produca certi effetti; ora, se pigliano della saccarina invece dello zucchero, in luogo di avere una sostanza che faciliti la digestione, forse ne userebbero una che l'impedisce.

Questo è il ragionamento che hanno addotto gli uomini tecnici.

Il Parlamento non è chiamato a risolvere questioni tecniche.

Fatto è che sarà una questione controvertibile, ma intanto si ritiene dagli uomini competenti che questa sostanza non possa realmente produrre lo stesso effetto dello zucchero, e che quindi ne può essere ingannata o la buona fede o la aspettazione di chi la usi.

Dunque, congiungendo le due ragioni, il Governo del Re ha emanato il decreto che si tratta di convalidare.

Vi era una terza ragione la quale deve soprattutto colpire il collega Rossi, così sollecito di tutto ciò che interessa la produzione nazionale; questa ragione era stata indicata alla Camera dei deputati senza che siasene fatto argomento di discussione.

Vi sono infatti le industrie nazionali per la raffineria dello zucchero che potrebbero patire per questa concorrenza; ma non è il caso d'insistere sopra questo argomento, perchè ci inoltreremo nella grande questione della protezione delle industrie nazionali, tanto più che i periti dicono che fino ad ora la saccarina è un segreto e che non si saprebbe nemmeno come produrre in paese.

Tuttavia la Commissione ha creduto di dover fare due osservazioni, una delle quali combina con l'invito fatto dall'onor. senatore Rossi.

Essa si è fatta questa domanda: «Si tratta di una materia di un valore piuttosto rilevante ma di piccolissima mole, di cui quindi è facile il contrabbando. Dunque su questo avremo anticipato sull'invito fatto dall'onor. Rossi.

Vi è poi l'altra questione, cioè se si possa impedire ai cittadini di valersi di una sostanza unicamente perchè recherebbe pregiudizio all'erario.

È una questione abbastanza grave e quindi si è fatto un voto pratico, che cioè il Governo

si faccia carico di esaminare, se ed in qual modo si possano conciliare gli interessi della finanza con quello connaturale ai cittadini di usare tutte le sostanze, finchè non vi sia una ragione non di interessi fiscali, ma accertata di interessi e di sicurezza pubblica che vi si opponga.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È ben lungi da me l'idea di voler abusare della pazienza del Senato.

L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha già facilitato d'assai il compito mio.

Io non ho che a soggiungere brevissime osservazioni, colle quali non ho smesso la speranza di persuadere l'onor. senatore Rossi che, per lo meno, nei criteri che hanno informato le disposizioni di questo e dell'altro progetto di legge, testè discusso, non c'è oscillanza, non c'è oscurità, non ci sono contraddizioni. Sono criteri molto semplici e chiari.

Bisogna, prima di tutto, dichiararsi francamente o amici o nemici della saccarina.

Io non sono riuscito bene a comprendere fino a qual punto l'onor. senatore Rossi sia nemico della saccarina, ossia tenda ad ostacolarne il consumo...

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*... Mi pare che l'onor. Rossi desidererebbe, invece di una proscrizione, di un divieto assoluto, un altissimo dazio, un dazio proibitivo. A quale scopo?

Io credo, ripeto, allo scopo di impedirne, o per lo meno diminuirne d'assai l'uso. Fissiamo dunque chiaramente l'obbiettivo.

Il Governo del Re lo ha bene fissato, ed ha ritenuto giusto e legittimo e conveniente il divieto, e preferibile il divieto diretto a quello indiretto o larvato sotto forme di dazi altissimi, di oltre il 100 per cento del valore della merce, giusta gli esempi citati dall'onor. Rossi. Così ha ritenuto, non per una ragione sola: perchè se ci fosse la sola ragione fiscale, lo ha detto benissimo l'onor. senatore Ferraris, non si sarebbe nemmeno potuto proibire la importazione e la vendita della saccarina. Non solo, ripeto, per un grave interesse fiscale, ma insieme e prima per motivo di igiene, e per altre ragioni già ac-

cennate, il Governo del Re ha riconosciuto la ragione e la convenienza di proibire la saccarina.

E nel prendere questa strada si trova in buona compagnia; poichè non c'è da citare soltanto l'Inghilterra che ha proibito la saccarina per la fabbricazione della birra; possiamo citare altresì gli esempi degli altri Stati accennati nelle relazioni sul disegno di legge, Francia, Spagna, Portogallo, ecc., che hanno pure seguito la stessa via diretta, per la proibizione della saccarina.

Sono dunque ben chiari i criteri che consigliarono il provvedimento in esame, inteso a combattere ed escludere, per quanto è possibile, l'introdursi dell'uso (mascherato) di una sostanza, alla quale mossero guerra prima di noi tutti gli altri Stati d'Europa, e che non solo è molto nociva al fisco, ma è pur nociva più o meno alla igiene pubblica, mentre d'altronde non giova nè alla buona fede del commercio, nè allo sviluppo di svariate produzioni nostrali e della lavorazione dello zucchero.

È poi facile, pare a me, il dimostrare come per raggiungere tal fine fosse e sia mezzo più pronto ed efficace il divieto assoluto di quello che sarebbe un dazio molto elevato, o come dicesi proibitivo. Difatti: io prego l'onorevole senatore Rossi, tanto esperto in tali studi, a voler riflettere sulle difficoltà che da noi, più che altrove, si incontrano per la inveterata piaga del contrabbando; io lo prego a riflettere se sarebbe poi attuabile, fra noi, un dazio altissimo. Il dazio di 10 lire al chilogramma è già un dazio ben difficilmente applicabile in effetto; stante il forte incentivo che già offre al contrabbando, trattandosi di materia tanto facile a trasportarsi, per il suo gran pregio in piccolissimo peso.

Ne abbiamo un esempio nei merletti, che pagano un dazio di 10 o 12 lire; accade assai più di frequente di leggere o apprendere notizie di contravvenzioni per contrabbando di merletti, di quello che accada di vedere merletti presentati alla dogana, per pagare la dovuta gabella.

Ed è appunto, io credo, per queste ragioni, perchè il dazio alto non sarebbe pratico, che è stato riconosciuto come preferibile il divieto diretto, in altri Stati vicini: e tanto più ci è ragione di fare altrettanto in Italia, dove tutti

sappiamo che purtroppo il contrabbando è ancora non poco molesto.

Dunque, se siamo d'accordo nel fine, credo che anche l'onor. Rossi troverà più efficace il metodo della proibizione. Nè vorrà insistere nell'appuntarci di una tal quale contraddizione, perchè diciamo la saccarina non igienica, non utile ai consumatori e nemmeno ai produttori, mentre l'abbiamo permessa per la farmacia.

O che non sono permessi per la farmacia anche i veleni?

Che la saccarina come medicinale possa trovare impiego utile, nessuno lo contesta; quello che si contesta è, che sia bene permettere che il buon pubblico venga mistificato, con un cosiddetto succedaneo allo zucchero, non innocuo per la buona igiene e nocevolissimo per il Tesoro.

Insomma, e per ragioni fiscali tutt'altro che trascurabili, e per ragioni igieniche, ed anche per l'altra ragione di una savia tutela della buona fede, e della buona estimazione di svariate prodotti italiani ricercati anche all'estero, per tutte queste ragioni insieme, io confido che vorrà il Senato trovare giustificato il provvedimento di cui si chiede la convalidazione.

Mi resta a dire una parola riguardo all'altro argomento, che fu pure trattato qui, quantunque non strettamente collegato con quello in discussione: *il cartello doganale*.

L'onor. Rossi ha colto l'occasione per sollecitare il Governo ad occuparsi di una questione grave e delicata; nella quale credo non sia il caso che io debba addentrarmi molto.

Se fosse presente l'onor. presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, potrebbe dare più particolari informazioni sullo stato e sull'andamento delle trattative, e sulle cure diligenti che il Governo (prego l'onor. Rossi a crederlo) non ha tralasciato di usare per ottenere l'intento, di un buon *cartello doganale* colla Svizzera: intento non facile.

Cartello doganale, è superfluo ricordarlo, significa una convenzione fra due Stati finitimi, con mutue concessioni ed obbligazioni, allo scopo di aiutarsi reciprocamente per la repressione del contrabbando. Lo scopo è chiaro; ma la difficoltà sta nel concertare patti acconci, attuabili ed efficaci. E la difficoltà è tanto maggiore quando le condizioni e gli interessi dei due Stati non sono eguali o corrispondenti,

come è appunto il caso dei rapporti fra l'Italia e la Svizzera.

Il senatore Rossi conosce le difficoltà di questo caso speciale, difficoltà di vario ordine, perchè diverse sono fra l'Italia e la Svizzera le leggi e le consuetudini, diverso l'ordinamento doganale, ben diverse le forze esecutive, ed anche perchè, diciamolo pure, molti interessi sono radicati o abbarbicati alla questione.

Mi permetto poi d'osservare al senatore Rossi che quel protocollo addizionale al trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera, al quale egli ha fatto testè richiamo, non parla solo del cartello doganale, ma anche dei valichi alpini, delle più agevoli vie d'accesso a quei valichi, e specificatamente della ferrovia del Sempione.

Orbene, per tutto codesto, per dare attuazione a quel reciproco affidamento contenuto nel detto protocollo, è a mia cognizione che, oltre alle trattative corse in Roma fra il rappresentante della Repubblica Elvetica ed il Governo del Re, vi furono varie conferenze a Berna, alle quali intervennero i rappresentanti dei due Governi, e nelle quali per necessità si è dovuto trattare e l'una questione e l'altra, e non fu agevole venire ad un risultato definitivo. Io non sono in grado di dire a qual punto sieno giunte ora le trattative, e quali probabilità di riuscita vi sieno. Ma spero che l'onor. senatore Rossi vorrà dichiararsi pago nel sentir dichiarare, da chi ha l'onore di rispondergli, che il Governo non ha trascurato e non trascurerà e accrescerà, occorrendo, le più diligenti attenzioni e sollecitudini, per riuscire, se possibile, nell'intento a cui ha accennato l'onor. senatore Rossi, e che è pienamente condiviso dal Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore A. Rossi.

Senatore ROSSI A. Al contrario di quanto ha asserito l'onor. Carcano, egli mi perdoni, dimostrai già che io sono amico, troppo amico della saccarina, poichè mi rincresce di vederla proibire! Ripeto che come la saccarina è un prodotto della scienza che può servire da materia ausiliaria ad una quantità di industrie che ho nominato, mi rincresce di vederla proibita, e proibita per la sola ragione fiscale; mi rallegro d'altra parte con me stesso che, non nominando io mai la parola proibizione in materia doganale, avvenga che sia voluta

dal Governo e praticata a titolo fiscale. Ed a titolo fiscale semplicemente, perchè quanto all'igiene non poterono le sei pagine dell'onorevole Cannizzaro provare che la saccarina sia nociva alla salute.

Udiste l'onorevole relatore testè dirci che l'unica cosa che hanno potuto dire i medici si è che la saccarina non facilita la digestione. Sta bene, ne abbiamo una quantità di prodotti che non facilitano la digestione e pure non sono proibiti.

Havvi negli atti parlamentari dell'altra Camera questa espressione: « la saccarina, se anche non è nociva quando è pura, può diventarlo quando è mischiata con altresostanze impure » (relazione Arbib).

Che vi pare, o signori, di queste interessanti ragioni igieniche?!

Quanto alla morale pubblica, accampata come terzo motivo della proibizione, mi permetta l'onorevole Carcano che non mi vi soffermi, ma ch'io passi oltre, onde ringraziare, come ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze delle assicurazioni che egli ci ha dato rapporto alle pratiche che il Governo vorrà ripigliare per non perdere di vista la repressione del contrabbando ai confini svizzeri.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; e trattandosi di una proposta di legge compresa in un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » (N. 85).

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda potremo passare all'esame degli altri progetti di legge che forse non daranno luogo a discussione; e, per esempio, al progetto di legge iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno, intitolato: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Prego uno dei signori senatori segretari di voler dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. ne dà lettura. (V. stampato N. 85).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CORSI L., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI L., *relatore*. L'Ufficio centrale che ha l'onore di riferire su questo progetto di legge, mentre propone al Senato l'adozione del medesimo, invita però l'onor. signor ministro delle finanze a voler avere la bontà di chiarire alquanto l'Ufficio centrale medesimo, se cioè egli accetta l'invito statogli fatto nella relazione, di domandare al comune di Firenze, od alla sua rappresentanza, che addivenga ad un atto suppletivo dell'obbligo che aveva già assunto la Giunta municipale di conservare e tutelare gli affreschi che in quei due o tre caseggiati contemplati nella vendita si potessero per avventura scoprire sotto gli intonachi.

In altri termini l'Ufficio centrale si limita a pregare l'onorevole ministro delle finanze a voler invitare il comune di Firenze a redigere o procurare un atto qualsiasi che possa assicurare tali supposti intonachi.

L'Ufficio centrale sa quanto sia zelante il comune di Firenze per la conservazione dei suoi oggetti d'arte e specialmente per le sue pitture antiche; nulladimeno ha osservato che la prima obbligazione fatta dalla Giunta non era sufficientemente legale, e quindi credeva che fosse dovere del Governo di assicurarsene con altro atto suppletivo.

Quindi si pregherebbe l'onorevole ministro delle finanze di dire se intende di invitare il comune di Firenze, prima di sottoporre alla sanzione sovrana il progetto di legge che ora si discute a provvedere questo secondo atto di sommissione in caso di scoperta delle pitture, non perchè il Governo voglia appropriarselo, ma perchè non vadano sciupate o smarrite.

Pertanto se l'onorevole ministro vorrà assentire all'espresso desiderio dell'Ufficio centrale, questo gliene sarà grato.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*.

Il Ministero dev'essere grato all'Ufficio centrale e all'onor. senatore Corsi, che se ne fece interprete, per la fine diligenza con cui ha rilevato una lieve imperfezione di formalità nel contratto, o per dir meglio in una appendice ad uno dei contratti indicati nel n. 2 dell'art. 1 in discussione, tra il demanio ed il comune di Firenze.

Trattasi di chiarire l'obbligo del comune di Firenze di conservare quelle pitture che per avventura si scoprissero sotto gli intonachi delle pareti del palazzo del Registro.

L'obbligo è stato assunto dalla Giunta comunale, la quale fece analogo atto suppletivo, in base alla autorizzazione, od al mandato, di cui già era stata investita dal Consiglio comunale di Firenze.

Osserva l'Ufficio centrale che per rendere più perfettamente regolare l'appendice del contratto è bene che la obbligazione sia stipulata e convalidata colle debite approvazioni.

Ora io mi affretto a dichiarare che il Ministero seguirà il consiglio indicato dall'Ufficio centrale, e prima di sottoporre la legge alla sanzione sovrana farà assumere dall'intendenza di finanza in concorso della rappresentanza del comune di Firenze un nuovo atto suppletivo da cui risulti perfettamente regolarizzata la obbligazione assunta già dalla Giunta, osservando tutte le migliori forme e cautele desiderabili.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Non mi pare che sia il caso di un'approvazione del Consiglio comunale perchè ciò non aggiungerebbe nulla a quello che ha fatto la Giunta che ne aveva facoltà.

Occorre invece che, tra la rappresentanza comunale e il demanio si venga a stipulare quel patto che fu dimenticato nell'atto. La ratifica del Consiglio comunale lascierebbe le cose esattamente come sono.

Senatore CORSI L., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI L., *relatore*. L'Ufficio centrale, per mio organo, ringrazia l'onorevole sottosegretario di Stato per la bontà da lui avuta nel dargli la risposta che desiderava.

Io credo che la osservazione che fa l'onorevole senatore Zini riguardi una questione di forma, una questione di amministrazione.

Senatore ZINI. Non è una questione di forma, è una questione giuridica.

Senatore CORSI L., *relatore*. L'Ufficio centrale non intende occuparsi della questione amministrativa o giuridica, accennata dall'onorevole preopinante. Spetterà al Governo di trovare il modo legale migliore per assicurare all'arte quelle pitture che potrebbero venire scoperte.

Senatore ZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

Senatore ZINI. Ripeto che non è una questione di forma; è una questione giuridica. Fu dimenticato di ricordare quel certo patto, che era già inteso, nella stipulazione dell'istrumento. Pertanto a dar valore giuridico all'atto che richiama questo patto, bisogna che sia stipulato in aggiunta tra i contraenti.

Dunque, se il Consiglio comunale fosse semplicemente chiamato a ratificare quello che è stato deliberato spontaneamente dalla Giunta rimarrebbero le cose come sono; perchè la Giunta aveva già tutte le opportune facoltà per stipulare il contratto.

L'errore è di avere creduto di supplire alla dimenticanza con una deliberazione ed un verbale di Giunta.

Resta adunque che si passi ad un atto suppletivo tra la rappresentanza comunale e il Demanio per la stipulazione speciale di quel patto che fu dimenticato nel primo istrumento.

CARCANO, sottosegretario di Stato per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, sottosegretario di Stato per le finanze. Io credo che siamo perfettamente d'accordo nella sostanza. E credo pure che sarà tosto dileguata la lieve divergenza sorta, a causa forse di una inesattezza, in cui sono incorso io, nell'espone i precedenti di fatto.

Invero, sta che nel contratto stipulato fra il demanio e la rappresentanza del comune di Firenze era stato omissso l'obbligo da parte del comune di conservare le pitture che per avventura si scoprissero sotto gl'intonachi delle pareti delle case già accennate.

Sta anche che, per riparare a tale omissione, si è creduto di provvedere sufficientemente con una deliberazione da parte della Giunta comunale, la quale si ritenne autorizzata ad assumere l'obbligo, in virtù del largo mandato che aveva avuto già dal Consiglio comunale.

Viene osservato ora che per rendere più perfettamente legale siffatta obbligazione, conviene risulti da stipulazione contrattuale.

Io non ho che a ripetere quello che dissi or ora: da parte del Ministero si curerà di fare adempiere ogni formalità, perchè non ci sia nemmeno l'ombra di imperfezione nella convenzione e nella perpetua validità dell'obbligo, che

volontieri sarà confermato dal comune di Firenze, sempre savio e geloso custode del suo ricco patrimonio artistico.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1° Al comune di Palermo, di alcuni fabbricati dell'ivi soppresso convento di San Gregorio, pel prezzo di L. 38,050 ed alle condizioni portate dall'istrumento di compra vendita, 10 settembre 1888, ricevuto dal notaio Lioni Scagliosi;

2° Al comune di Firenze, dei seguenti stabili demaniali in detta città, e cioè: palazzo detto del Registro in piazza della Signoria al n. 8, casa in via Michelangiolo Buonarroti al n. 24, casa in via Borgo Allegri al n. 94, casa in via Maggio al n. 42, stanza sovrastante alla loggia di Mercato Nuovo, pel prezzo complessivo di L. 132,233, ed ai patti e condizioni di cui all'istrumento del 21 marzo 1889 a rogiti Taddei;

3° Al comune di Roma, di una casetta attigua alla porta Cavalleggieri a ridosso delle mura urbane per l'ampliamento di quella porta, al prezzo di L. 3425 ed alle condizioni risultanti dal contratto 28 agosto 1889, stipulato a rogito del dottor Giuseppe Luci;

4° Al comune di Terni, di una striscia di terreno formante parte del giardino annesso al fabbricato demaniale già convento di Santa Teresa in quella città, per il prezzo di L. 1121 40 ed alle condizioni portate dall'istrumento 26 agosto 1889, a rogito del notaio dottor Giacomo Filippo Garavini;

5° Al comune di Lucera, del fabbricato ex convento dei Sagramentini posto ivi, per il prezzo di L. 18,519 21, ed alle condizioni portate dall'istrumento 25 aprile 1889, a rogito del notaio Francesco Paolo Baldassarre;

6° Al comune di Venezia, di una sacca lagunare alla Giudecca, per il prezzo di L. 2426 25 ed alle condizioni portate dall'istrumento in data 8 giugno 1889, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Venezia;

7° Al comune di Pievepelago, di due locali del fabbricato demaniale detto la Direttoria ivi esistente, per il prezzo di L. 678 40, ed alle condizioni portate dall'istromento 9 luglio 1889, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Modena;

8° Al comune di Trapani, del fabbricato demaniale detto la Dogana alla marina di quella città, per il prezzo di L. 5670 88, e alle condizioni risultanti dal contratto 30 settembre 1889, ricevuto per atto pubblico amministrativo presso quella Intendenza di finanza;

9° Al comune di Sinigaglia, delle porte di quella città, con locali annessi, denominate Colonna Lambertina, Braschi e Clementina, per il prezzo di L. 2101 83, ed alle condizioni portate dal contratto 17 ottobre 1889, stipulato a rogiti del notaio dottor Salvi;

10° Allo stesso comune di Sinigaglia, dello stabile demaniale detto il Fortino, nella città medesima situato presso la Rocca, per il prezzo di L. 1279 46, ed alle condizioni di cui al contratto 17 ottobre 1889, stipulato a rogiti del notaio dottor Salvi;

11° Alla Commissione permanente degli asili di carità per l'infanzia in Pavia, del fabbricato demaniale denominato il Dazietto in quella città, per il prezzo di L. 7000, ed alle condizioni portate dall'istromento in data 18 luglio 1889, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Pavia.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1° Di un appezzamento di terreno facente parte della possessione demaniale Santa Maria Maddalena in territorio di Villa Rovereto, della estensione di are 58.42 e del valore peritale di L. 584, con altro appezzamento di proprietà del signor Angelo Namiar, di are 39.60, del valore di L. 594, con rinuncia da parte di quest'ultimo alla plusvalenza e colla conseguente cessione al comune di Novi (Modena) di una striscia di terreno occorrente per la costruzione di una nuova sede stradale dichiarata di pubblica utilità, con rinuncia a favore del demanio alla proprietà di un tratto di terreno di are 22.50, il tutto alle condizioni e cogli oneri assuntisi

dal comune di Novi coll'atto stipulato in forma pubblica amministrativa, in data del 19 agosto 1889, presso l'intendenza di finanza in Modena;

2° Di alcuni locali da scorporarsi dal fabbricato demaniale caserma Santa Giulia in Brescia, da cedersi al vescovo di quella diocesi, monsignor Corna Pellegrini Giacomo Maria, verso cessione per parte di questo al demanio dello Stato di metri quadrati 4950 di un suo terreno attiguo, richiesto per il risanamento della detta caserma, il tutto alle condizioni determinate dall'istromento 17 ottobre 1889, ricevuto in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza in Brescia.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la convenzione in data 5 dicembre 1888, stipulata in Firenze a rogito del notaio Tertulliano Taddei, colla quale l'Amministrazione dello Stato ha concesso lo svincolo del *parterre* a porta San Gallo in Firenze dalla servitù di pubblico passeggio a favore del comune di Firenze, accettando dal comune stesso in corrispettivo la cessione di un'area di proprietà comunale presso la Zecca Vecchia, descritta in detto atto, per la costruzione di una caserma per sede di un reggimento di cavalleria e la somma di L. 300,000 a titolo di concorso nelle spese per la detta costruzione.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alle numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Intanto leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1890

Autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza a superare detta media dal 1890 al 1896;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91;

Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1889-90.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi postali;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 n. 5602 (serie 3ª) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Proclamo ora il risultato della votazione:

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89:

Votanti	92
Favorevoli	81
Contrari	11

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per la sistemazione nel palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città:

Votanti	92
Favorevoli	78
Contrari	14

(Il Senato approva).

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazione d'acqua per uso industriale.

Votanti	92
Favorevoli	81
Contrari	11

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86:

Votanti	92
Favorevoli	76
Contrari	16

(Il Senato approva).

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange:

Votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

(Il Senato approva).

Proroga alla Compagnia Eastern Telegraph Limited delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante:

Votanti	91
Favorevoli	78
Contrari	13

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per la costruzione in Roma di un edificio per l'ufficio tecnico dei telegrafi:

Votanti	91
Favorevoli	69
Contrari	22

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. coll'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

La seduta è sciolta (ore 6 e 50 pom.).